SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 13**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 gennaio 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 gennaio 1992, n. 7.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1991, N. 365.

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per attuare le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e per effettuare una analisi organizzativa del lavoro giudiziario penale ai fini del relativo monitoraggio, nonché per una valutazione tecnico-funzionale degli interventi in materia di edilizia giudiziaria, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi anche di figure professionali esterne all'amministrazione da assumere a contratto da parte del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, come modificato dall'articolo 34-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e dell'articolo 23 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993».

All'articolo 8:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le somme di cui al comma 1, lettera *a*), stanziate per l'anno 1991 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere utilizzate, per gli stessi fini, in quello successivo».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 23.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6107):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) il 18 novembre 1991.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 novembre 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI, VIII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 novembre 1991.

Esaminato dalla II commissione il 4 dicembre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 9 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3151):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 gennaio 1992.

Esaminato dalla 2ª commissione il 15 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 16 gennaio 1992.

92G0020

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 novembre 1991.

Impegno della somma di L. 4.997.410.000, per il 1991, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1.986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 180308 del 12 novembre 1991, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 4.997.410.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 114 «Interporto Orbassano III/B» della regione Piemonte;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo di L. 4.997.410.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento, secondo le modalità di cui al punto 7 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, alla regione Piemonte per il finanziamento del progetto soprarichiamato di cui alla detta delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.997.410.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Piemonte per il finanziamento del progetto n. 114 «Interporto Orbassano III/B».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 4.997.410.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 348

92A0126

DECRETO 20 novembre 1991.

Impegno della somma di L. 101.233.351.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate per l'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dagli articoli 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 170104, dell'11 novembre 1991, con il quale vengono recate variazioni in aumento, per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, di complessive L. 197.900.890.000 (di cui L. 101.233.351.000 sul cap. 7090), a valere sul prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 135 e 136 «Ambiente Friuli-Venezia Giulia FIO C» (per lire 8.995.496.755), regione Friuli-Venezia Giulia; numeri 196, 197, 198, 199, 200 e 201 «Acque Piemonte II» (per L. 14.992.494.590), regione Piemonte; numeri 143, 146, 147, 148, 149, 152, e 153 «Ambiente Liguria E» (per L. 19.989.891.990), regione Liguria; numeri 210, 211 e 212 «Infrastrutture Taranto» (per L. 33.982.987.735), regione Sardegna; numeri 193, 194, 195, 204 e 205 «Disinquinamento PO IV/E - Piemonte» (per lire 39.980.003.355), regione Piemonte; numeri 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125 e 126 «Disinquinamento PO IV/D - Emilia-Romagna» (per L. 31.984.002.685), regione Emilia-Romagna; numeri 88, 89, 93, 94 e 95 «Ambiente Basilicata Calabria FIO C» (per L. 7.996.002.235), regione Basilicata; numeri 87, 90, 91, 92 e 96 «Difesa suolo Basilicata FIO C» (per L. 39.980.011.160), regione Basilicata;

Considerato che per il progetto «Acque Piemonte II» è già stata erogata la somma complessiva di L. 60.542.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprari chiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 69.965.532.585 quale 1ª e 2ª tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 133.639.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 3.131.467.415;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della 3ª tranche BEI pari a L. 14.992.494.590 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 3.131.467.415, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si è reso, quindi, disponibile un importo di L. 11.861.027.175;

Considerato, altresì, che per il progetto «Ambiente Liguria E» è già stata erogata la somma complessiva di L. 73.842.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali) nonché la somma di L. 39.980.217.980 quale 1ª e 2ª tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 126.816.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 12.993.782.020;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della 3ª tranche BEI pari a L. 19.989.891.990 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 12.993.782.020, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si è reso, quindi, disponibile un importo di L. 6.996.109.970;

Considerato, inoltre, che per il progetto «Ambiente Basilicata Calabria C» è già stata erogata la somma complessiva di L. 60.266.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 29.985.272.000 quale 1ª tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di lire 91.608.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 1.356.728.000;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della 2ª tranche BEI pari a L. 7.996.002.235 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 1.356.728.000, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si è reso, quindi, disponibile un importo di L. 6.639.274.235;

Considerato, inoltre, che per il progetto «difesa suolo Basilicata FIO C» è già stata erogata la somma complessiva di L. 149.802.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali) nonché la somma di L. 79.960.626.615 quale 1ª e 2ª tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 264.514.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 34.751.373.385;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della 3ª tranche BEI pari a L. 39.980.011.160 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 34.751.373.385, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si è reso, quindi, disponibile un importo di L. 5.228.637.775;

Considerato che per i progetti «Ambiente Friuli-Venezia Giulia C», «Infrastrutture Taranto», «Disinquinamento PO IV/E - Piemonte» e «Disinquinamento PO IV/D - Emilia-Romagna», a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio, si è raggiunta la copertura dei finanziamenti disposti dal CIPE di cui alla delibera 12 maggio 1988;

Atteso, pertanto, che le somme introitate in bilancio rispettivamente di L. 8.995.496.755, L. 33.982.987.735, L. 39.980.003.355 e L. 31.984.002.685, per il cofinanziamento dei sopracitati progetti si rendono integralmente disponibili per l'ulteriore finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili FIO 1986-88;

Atteso che della somma complessiva di lire 145.667.539.180 resasi disponibile sui suddetti progetti cofinanziati dalla BEI, l'importo di L. 96.667.539.000 già è stato stornato sui capitoli delle amministrazioni centrali interessate per gli ulteriori finanziamenti dei rispettivi progetti non cofinanziati, mentre il residuo importo di L. 49.000.000.180 viene destinato al finanziamento dei progetti regionali che pur non hanno beneficiato del cofinanziamento BEI;

Ritenuto di dover impegnare il suddetto importo di L. 49.000.000.180 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti, secondo le modalità di cui al

punto 8 della delibera CIPE 12 maggio 1988, alle regioni interessate per l'ulteriore finanziamento dei progetti:

n. 71 per lire 2.000.000.000 e n. 86 per lire 5.000.000.000 (regione Abruzzo);

n. 101 per lire 5.000.000.000 e n. 102 per lire 8.764.000.000 (regione Campania);

n. 124 per lire 1.245.000.000 (regione Emilia-Romagna);

n. 139 per lire 5.000.000.000 (regione Lazio);

n. 145 per lire 1.500.000.000 (regione Liguria);

n. 182 per lire 2.372.000.000 e n. 184 per lire 3.068.000.000 (regione Marche);

n. 202 per lire 643.000.000, n. 207 per lire 1.419.000.180 e n. 208 per lire 5.000.000.000 (regione Piemonte);

n. 213 per lire 1.000.000.000 e n. 214 per lire 4.000.000.000 (regione Puglia);

n. 237 per lire 2.989.000.000 (regione Umbria);

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 101.233.351.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate per l'integrale finanziamento dei rispettivi progetti immediatamente eseguibili:

Progetti cofinanziati:

regione Piemonte «Acque Piemonte II» corrispondente ai progetti numeri 196, 197, 198, 199, 200, 201 per L. 3.131.467.415;

regione Liguria «Ambiente Liguria E» corrispondente ai progetti numeri 143, 146, 147, 148, 149, 152, 153 per L. 12.993.782.020;

regione Basilicata «Ambiente Basilicata Calabria C» corrispondente ai progetti numeri 88, 89, 93, 94, 95 per L. 1.356.728.000;

regione Basilicata «Difesa suolo Basilicata C» corrispondente ai progetti numeri 87, 90, 91, 92, 96 per L. 34.751.373.385.

Progetti non cofinanziati:

n. 71 «Centro esposizione Val Vibrata» per L. 2.000.000.000 e n. 86 «Strada di collegamento della Val Vibrata con la strada statale n. 80 (Valle del Tordino) prov. Teramo» per L. 5.000.000.000 (regione Abruzzo);

n. 101 «Centro polifunzionale per i servizi terziari (Ischia)» per L. 5.000.000.000 e n. 102 «Completamento della rete fognaria a servizio del comune di Bacoli» per L. 8.764.000.000 (regione Campania);

n. 124 «Interventi urgenti per il disinquinamento delle acque del bacino del Secchia» per L. 1.245.000.000 (regione Emilia-Romagna);

n. 139 «Nuovo acquedotto del lago di Bracciano fino all'Olgiata lotto funzionale» per L. 5.000.000.000 (regione Lazio);

n. 145 «Convogliamento dei liquami urbani dei comuni di Noli, Spotorno, Bergeggi, all'impianto di depurazione consortile» per L. 1.500.000.000 (regione Liguria);

n. 182 «Diga sul rio Canale e impianto pluvirrigazione» per L. 2.372.000.000 e n. 184 «Pluvirrigazione della Valle del torrente Menocchia» per L. 3.068.000.000 (regione Marche);

n. 202 «Impianto riciclaggio r.s.u. consorzio cuneese» per L. 643.000.000, n. 207 «Sistema di smaltimento dei rifiuti nel consorzio alessandrino» per lire 1.419.000.180 e n. 208 «Umanizzazione, razionalizzazione e ampliamento volumetrico e messa a norma del complesso ospedaliero delle molinette in Torino» per L. 5.000.000.000 (regione Piemonte);

n. 213 «Sistemazione idraulica del torrente Carapelle ...» per L. 1.000.000.000 e n. 214 «Sistemazione idraulica del torrente Cervaro ...» per L. 4.000.000.000 (regione Puglia);

n. 237 «Costruzione di impianti irrigui in anticipazione nei comuni di Città di Castello e di S. Giustino Umbro» per L. 2.989.000.000 (regione Umbria).

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 101.233.351.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 347

92A0127

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 dicembre 1991.

Revisione della misura dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1990, registro n. 8 Bilancio-Trasporti, foglio n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1990 con il quale è stato elevato l'importo dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324;

Riconosciuta la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge n. 324, così come sostituito dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, alla revisione dei diritti per l'uso degli aeroporti;

Considerato che, attraverso l'adeguamento delle tariffe aeroportuali, si rende necessario procedere al recupero dell'incremento generale dei costi e compensare le intervenute e prevedibili variazioni del potere di acquisto della moneta;

Sentita la commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, così come modificato dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale: da L. 2.860 a L. 3.030 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 3.565 a L. 3.780 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica: da L. 1.050 a L. 1.115 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità, da L. 1.585 a L. 1.680 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

Art. 2.

Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 110 a L. 115 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.

Art. 3.

Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 12.000 a L. 12.800 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri.

Art. 4.

Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori.

Le predette disposizioni entreranno in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1991

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1991
Registro n. 13 Trasporti, foglio n. 361

92A0155

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 dicembre 1991.

Contingenti dei prodotti in importazione originari del Giappone relativi al periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Visto il regolamento del 14 luglio 1990, n. 313, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990, concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci;

Visto il decreto del 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990, recante all'allegato 2 l'elenco delle merci la cui importazione, con riferimento al Paese d'origine delle merci stesse, è sottoposta ad autorizzazione ministeriale;

Ritenuta l'opportunità di aprire contingenti di importazione di merci dal Giappone per il periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992 e di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi;

Decreta:

Art. 1.
Periodo

I contingenti dei prodotti in importazione originari del Giappone relativi al periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992, di cui all'allegato *A* del presente decreto, sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.
Criteri di ripartizione

1) Possono partecipare alla ripartizione delle quote di cui all'allegato *A* le imprese commerciali ed industriali che operano nello specifico settore merceologico cui appartiene il prodotto che si intende importare.

2) La ripartizione di ciascun contingente fra le ditte ammesse sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

2A) Il 90% verrà ripartito in proporzione al valore o alla quantità delle importazioni effettuate nel triennio 1988-90 con esclusivo riferimento alla merce di cui si tratta: per il contingente motocicli le importazioni devono riferirsi a motocicli con cilindrata inferiore o uguale a 380 cc; per il contingente autovetture fuoristrada le importazioni devono essere separate da quelle di autovetture non fuoristrada, ecc.;

2B) Il 10% verrà ripartito in base a sorteggio in quote minime fra tutte le ditte di nuova costituzione che non abbiano operatività nonché fra le ditte escluse perché non hanno ottenuto la quota minima assegnabile (cft. punto 4, art. 3).

3) Le quote attribuite ad imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (allegato *E)* verranno aumentate del 10%.

Art. 3.
Limiti delle quote

1) Le quote assegnate non potranno essere superiori ai quantitativi richiesti dalle ditte.

2) Ad ogni singola ditta non potranno essere assegnate quote superiori al 50% di ciascun contingente: l'eventuale quota eccedente tali percentuali sarà ridistribuita tra tutti i richiedenti proporzionalmente alla quota ottenuta in base ai criteri percentuali di cui al punto *2A)*, art. 2.

3) Qualora la somma delle richieste per ciascun contingente sia inferiore al contengente stesso, le richieste saranno interamente accolte, senza applicare i criteri di cui al punto *2A)*, art. 2.

4) Sono fissate quote minime al di sotto delle quali le ditte non potranno ottenere alcuna assegnazione. Tuttavia le ditte escluse perché non hanno raggiunto la quota minima assegnabile in base ai criteri di ripartizione di cui al punto *2A)*, art. 2, parteciperanno alle assegnazioni a sorteggio di cui al punto *2B)*, art. 2.

Le quote minime sono le seguenti:

per i contingenti *ad valorem*: 10.000 $ USA;
per i contingenti «autoveicoli»: 5 autovetture;
per i contingenti «motocicli»: 10 motocicli.

Art. 4.
Validità - Origine e provenienza

1) Le autorizzazioni rilasciate avranno validità fino al 31 dicembre 1992 e non saranno prorogabili.

2) Le autorizzazioni per i contingenti 9, 10 e 13 saranno rilasciate per prodotti con origine e provenienza giapponesi.

Art. 5.
Cessione delle autorizzazioni

Il regime della cessione delle autorizzazioni è disciplinato dagli articoli 12 e 13 del regio decreto legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495 (allegato *F*).

Art. 6.
Forma e termini di presentazione delle istanze

1) Le istanze di partecipazione alla ripartizione, redatte su carta legale secondo lo schema di domanda allegato (allegato *B*), devono contenere, a pena di irricevibilità, gli elementi di cui allo schema ed essere indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-esport - Divisione V. Le istanze potranno essere presentate o inviate per posta direttamente al Mincomes, ovvero agli uffici regionali dell'ICE, elencati in allegato al presente decreto (allegato *D*). Esse dovranno pervenire entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Al riguardo, farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda al Ministero ovvero agli uffici regionali dell'ICE. Non saranno considerate ricevibili le istanze pervenute dopo la scadenza del predetto termine, anche se spedite anteriormente alla scadenza stessa.

2) Per ciascun contingente deve essere presentata una istanza separata.

3) L'istanza deve essere sottoscritta, a pena di irricevibilità, dal legale rappresentante della società. Tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

4) Nell'istanza il legale rappresentante della società deve attestare sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati ivi riportati sono veritieri, impegnandosi nel contempo ad inviare al Mincomes, su richiesta dello stesso e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, la documentazione originale relativa a quanto dichiarato nella istanza di partecipazione alla ripartizione dei contingenti.

5) Per quanto concerne la operatività, alla domanda dovranno essere allegate le distinte delle bolle doganali relative alle importazioni dal Giappone nel triennio 1988-90 dei prodotti relativi al contingente cui si intende partecipare, come da fac-simile in allegato (allegato *C*).

6) Non saranno considerate valide le domande:

pervenute in forma illeggibile o prive degli elementi di cui allo schema di domanda allegato *B*;

presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto o pervenute dopo il detto termine di trenta giorni;

non autenticate a norma di legge.

Art. 7.

Termini di rilascio delle autorizzazioni

1) Ai sensi della legge n. 241/90, il rilascio delle autorizzazioni a seguito della ripartizione dei contingenti, ad eccezione di quelli indicati nel paragrafo successivo, avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, che decorre dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.

2) Per i contingenti 9, 10, 12 e 13, il termine di rilascio è di sei mesi.

3) Qualora per l'elevato numero delle istanze, o per altre cause contingenti, non sarà possibile rispettare i tempi previsti, l'amministrazione fisserà un nuovo termine che verrà reso noto mediante pubblicazione di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* o mediante lettera individuale ai singoli richiedenti.

Art. 8.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1991

Il Ministro del commercio con l'estero
LATTANZIO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

ALLEGATO *A*

N. d'ord.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Ammontare del valore (in migliaia di US $ o numero di unità)
1	ex 8407 8407 33 90 8407 34 30 8407 34 91 8407 34 99	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio): ... per autoveicoli	280
2	ex 8407 8407 31 00 8407 32 00 8407 33 90 8407 90 10 8407 90 70	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio): ... per motocicli e ciclomotori	690
3	ex 8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), utilizzati per la propulsione di veicoli del cap. 87	280
4	ex 8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 previste dai contingenti numeri 1, 2 e 3	1.100
5	ex 8452 8452 10 90 8452 21 00 8452 29 00 8452 30 00 8452 90 00	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8840; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire: aghi per macchine per cucire macchine per cucire industriali e relative parti e pezzi staccati	250
6	ex 8527 8527 21 10 8527 21 90 8527 29 00 8527 32 10 8527 32 90 8527 39 8527 11 8527 19 00 8527 31 8527 39 10 8527 39 91	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria: ... autoradio anche combinate con lettori ottici al laser e riproduttori del suono a nastro sintonizzatori HI-FI ... combinati con lettori ottici al laser e registratori e/o riproduttori del suono	490

N. d'ord.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Ammontare del valore (in migliaia di US $ o numero di unità)
7	ex 8525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia; la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere:	1.100
	8525 10 90	... apparecchi trasmittenti non destinati ad aeromobili civili	
	8525 20 90 8525 30 91 8525 30 99	... telecamere	
	ex 8528	Apparecchi riceventi per la televisione compresi televisori a circuito chiuso (video monitors e video proiettori), anche combinati, in un stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:	
	da 8528 10 40 a 8528 20 99	... apparecchi per la televisione	
	ex 8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:	
	da 8529 10 20 a 8529 10 90	... antenne per apparecchi di radiodiffusione e televisivi	
8	ex 8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo e a fotocatodo, diversi da quelli della voce 8539:	2.480
	8540 11 10 8540 11 30 8540 11 50 8540 11 80	... tubi catodici per televisori a colori, fino a 18" e da 20" a 22"	
	ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore: dispositivi fotosensibili a semiconduttore; comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati:	
	8541 10 10 8541 10 91 8541 10 99 8541 21 10 8541 21 90 8541 29 10 8541 29 90 8541 30 10 8541 30 90 8541 40 10 8541 50 10 8541 50 90 8541 90 00	... transistori, dispositivi fotosensibili, dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette e loro parti	
	8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	
9	ex 8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa: ... autoveicoli per trasporto persone con motore a benzina, diesel o elettrici, nuovi o usati, non fuoristrada	3.500 unità
10	ex 8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa: ... autoveicoli per trasporto persone con motore a benzina, diesel o elettrici, nuovi o usati, fuoristrada	1.000 unità
11	ex 8708	Parti ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci doganali 8701, 8702, 8703, 8704, 8705	1.300
12	ex 8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali («sidecar»):	170
	8711 10 10	... velocipedi con motore ausiliario	
13	ex 8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali («sidecar»):	2.500 unità
	8711 10 00 8711 20 ex 8711 30 00	... motocicli con cilindrata inferiore o uguale a 380 cc	
14	ex 8714	Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713	690
	8714 11 00 8714 19 00	... di motocicli	

ALLEGATO *B*

Schema di domanda (di cui all'art. 6)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Div. V - Viale America, 341 - 00144 ROMA

OGGETTO: Domanda di partecipazione al contingente di importazione n. .... per la quota del (90) o del (10)% per il periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992 (indicare il contingente e la NCDSA) originario dal Giappone.

La società .... con sede in .... telex .... partita IVA .... codice fiscale .... con riferimento al decreto ministeriale ripartizione di contingenti d'importazione 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992 di alcune merci originarie dal Giappone;

CHIEDE

di partecipare alla ripartizione del contingente specificato in oggetto per la quota del (90) o del (10)%, precisando quanto segue:

quantità richiesta in U.S. $ o unità ....

Paese di provenienza ....

dogana italiana di entrata della merce ....

A norma del decreto ministeriale ....
il sottoscritto (specificare cognome, nome, data, luogo di nascita e indirizzo), firmatario della presente istanza in qualità di (specificare lo *status* che lo lega alla società),

I) Dichiara

1) che la società sopraindicata è iscritta presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di .... (specificare la città) dal .... (specificare la data di iscrizione) con il numero .... (specificare il numero di iscrizione) e che, come risulta da tale iscrizione, l'attività svolta dalla società riguarda .... (specificare l'attività);

2) che, ai fini della partecipazione alla ripartizione in base alla percentuale relativa al *valore o al volume delle importazioni* dal Giappone della merce oggetto della presente domanda, i quantitativi importati sono quelli di cui alla distinta allegata (allegato *C*);

3) che la società richiedente è ubicata in una delle regioni o zone indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e che quindi ha diritto alla maggiorazione del 10% della quota che le risulterà attribuita;

II) *Si impegna*

ad avviare, entro il termine di quarantacinque giorni dal momento di ricezione della richiesta da parte del Ministero, tutta la documentazione comprovante quanto sopra indicato;

a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre un mese dalla scadenza, al Ministero lo stato di utilizzo dell'autorizzazione concessa alla società.

Firma ....
(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968)

ALLEGATO *C*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI (*)

Bolla n.	Data	Dogana	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Origine Giappone	Provenienze	Valore	N. pezzi

(*) Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto ai prodotti relativi al contingente cui si intende partecipare.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione)

Firma e qualifica ....
(debbono corrispondere a quelle della domanda)

ALLEGATO *D*

UFFICI REGIONALI I.C.E. IN ITALIA

ABRUZZO	Pescara, piazza della Rinascita n. 51, casella postale 167 - 65100 Pescara, tel. (085) 26673 - 36136, telex 600848 ICEPE I, sede regionale.
CALABRIA	Reggio Calabria, via S. Furari n. 9, casella postale 153 - 89100 Reggio Calabria, tel. (0965) 21800 - 26596, telex 890125 ICERC I, sede regionale.
CAMPANIA	Napoli, corso Meridionale n. 58, palazzo Borsa Merci, casella postale 2184 - 80143 Napoli, tel. (081) 283411 - 283374 - 338557, telex 710599 INACE I, sede regionale.
EMILIA-ROMAGNA	Bologna, via Milazzo n. 17 - 40121 Bologna, tel. (051) 553665/6/7, telex 510097 ICEBP I, sede regionale.
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Trieste, via Milano n. 17 - 34132 Trieste, tel. (040) 60861 - 62790 - 631703, telex 460183 ICETS I, sede regionale.
LIGURIA	Genova, via Ravasco n. 10/9, torre Nuova Carignano, Centro dei Liguri - 16128 Genova, tel. (010) 543112 - 566596, telex 271330 ICEGE I, sede regionale.
LOMBARDIA	Milano, corso Magenta n. 59 - 30123 Milano, tel. (02) 4813847 (12 linee), telex 333418 ICEMI I, telefax 02/432523, sede regionale.
MARCHE	Ancona, lungomare Vanvitelli - 60121 Ancona, tel. (071) 203413 - 28050, telex 560267 ICEAN I, sede regionale.
PIEMONTE	Torino, piazza Castello n. 113 - 10123 Torino, tel. (011) 538636 - 569713, telex 220019 ICETO I, sede regionale.
PUGLIA	Bari, piazza Massari n. 6 pal. Diana, casella postale 386 - 70122 Bari, tel. (080) 213374 - 214136 - 255492, telex 810320 ICEBA I, sede regionale.
SARDEGNA	Cagliari, via Cavalcanti n. 8 - 09128 Cagliari, tel. (070) 494111 - 400951, telex 790209 ICECA I, sede regionale.
SICILIA	Palermo, via Roma n. 457, casella postale 108 - 90139 Palermo, tel. (091) 321744, telex 910209 ICEPA I, sede regionale.
TOSCANA	Firenze, via dei Tornabuoni n. 3 - 50123 Firenze, tel. (055) 263421 - 282004 - 298493, telex 571310 ICEFI I, sede regionale.
TRENTINO-ALTO ADIGE	Bolzano, piazza Walter n. 22, casella postale 298 - 39100 Bolzano, tel. (0471) 970097 - 976369, telex 400488 ICEBZ I, sede regionale.
	Trento, piazza Leonardo da Vinci n. 2, casella postale 354 - 38100 Trento, tel. (0461) 980187 - 980052, telex 401101 ICETN I, sede provinciale.
UMBRIA	Perugia, via Ruggiero d'Andreotto n. 57 - 06100 Perugia, tel. (075) 74189, telex 661099 ICEPG I, sede regionale.
VENETO	Venezia, Accademia 1056, palazzo Gambara - 30123 Venezia, tel. (041) 710439 - 710788, telex 410640 ICEVE I, sede regionale.

ALLEGATO *E*

ELENCO DELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO
(indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218)

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Province di Latina e Frosinone
Comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale
Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto
Comuni della provincia di Roma, compresi nella zona della bonifica di Latina
Isola d'Elba
Interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola

ALLEGATO F

REGIO DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 1926, N. 1923 - UNIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI DIVIETI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, CONVERTITO NELLA LEGGE 7 LUGLIO 1927, N. 1495.

(Omissis).

CAPO II

Divieto di cessione dei permessi di esportazione e di importazione

Art. 12.

I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtù dell'art. 4, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso.

Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome è intestato il relativo permesso, potrà la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.

Art. 13.

Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare o di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare o di esportare.

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o l'esportazione.

92A0164

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 dicembre 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 16 novembre 1983, concernente: «Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577» e al successivo decreto ministeriale 9 luglio 1988.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983, concernente l'«Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali e interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577»;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 20 luglio 1988, concernente le modificazioni al decreto 16 novembre 1983 innanzi citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, concernente «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 1° giugno 1988;

Visto il decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991, concernente «Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali»;

Ravvisata l'esigenza che l'elencazione delle attività a rischio di incidenti rilevanti, soggette ai controlli di prevenzione incendi, contenuta nei precitati decreti ministeriali 16 novembre 1983 e 9 luglio 1988, sia resa conforme alla direttiva CEE n. 88/610 ed al precitato decreto 20 maggio 1991;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo dell'allegato II al decreto ministeriale 9 luglio 1988, citato in premessa, è sostituito dal testo contenuto nell'allegato *A* al presente decreto.

2. Nell'allegato IV al decreto ministeriale 16 novembre 1983 citato in premessa, è aggiunto il testo seguente:

«*e)* Sostanze comburenti.

Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica».

3. Il testo di cui alla lettera *b)* del punto 1) dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 novembre 1983 già citato, è sostituito dal seguente: «qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II.».

4. Il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 16 novembre 1983 più volte citato, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività industriali definite nel precedente art. 4 qualora:

1) nelle attività industriali indicate alla lettera *a)* del n. 1) dell'art. 4 (attività di processo), una o più sostanze pericolose di cui all'allegato III intervengano o possano notoriamente intervenire nelle quantità ivi specificate come:

sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;
prodotti della fabbricazione;
sottoprodotti;
residui;
prodotti di reazioni accidentali;

2) nelle attività industriali, indicate alla lettera *b)* del n. 1 dell'art. 4, siano immagazzinate una o più sostanze pericolose di cui all'allegato II nelle quantità ivi specificate».

Art. 2.

1. Alle attività industriali rientranti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1983, citato in premessa, per effetto delle modifiche apportate con il presente provvedimento, si applica la definizione di attività esistente, contenuta nel punto 3.2 dell'allegato *A* del decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, riferita alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO *A*

Allegato II

PREMESSA

DEPOSITO DIVERSO DA QUELLO DELLE SOSTANZE ELENCATE NELL'ALLEGATO III CONNESSO AD UNO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ALLEGATO I.

Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III.

Le quantità indicate nelle parti prima e seconda si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.

Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.

Parte prima

SOSTANZE INDICATE

Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte prima è inclusa anche in una categoria della parte seconda, si applicano le quantità indicate nella parte prima.

Sostanze o gruppi di sostanze	Quantità (tonnellate) ≥
1) Acrilonitrile	200
2) Ammoniaca	500
3) Cloro	75
4) Biossido di zolfo	250
5) Nitrato di ammonio (1)	2.500
6) Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (2)	10.000
7) Clorato di sodio	250
8) Ossigeno	2.000
9) Triossido di zolfo	100
10) Cloruro di carbonile (fosgene)	0,750
11) Idrogeno solforato	50
12) Acido fluoridrico	50
13) Acido cianidrico	20
14) Solfuro di carbonio	200
15) Bromo	500
16) Acetilene	50
17) Idrogeno	50
18) Ossido di etilene	50
19) Ossido di propilene	50
20) 2 Propenal (acroleina)	200
21) Formaldeide (concentrazione ≥ 90%)	50
22) Monobromometano (bromuro di metile)	200
23) Isocianato di metile	0,150
24) Piombo tetraetile o piombo tetrametile	50
25) 1,2 Dibromoetano (bromuro di etilene)	50
26) Acido cloridrico (gas liquefatto)	250
27) Diisocianato di difenilmetano (MDI)	200
28) Toluen diisocianato (TDI)	100

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva n. 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).

Parte seconda

CATEGORIE DI SOSTANZE E PREPARATI NON SPECIFICATAMENTE INDICATI NELLA PARTE PRIMA

Le quantità di sostanze e preparati (1) della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate più categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.

Categorie di sostanze e preparati (2)	Quantità (tonnellate) ≥
1) Sostanze e preparati che sono classificati come «molto tossici»	20
2) Sostanze e preparati che sono classificati come «molto tossici», «tossici» (3), «comburenti» o «esplosivi»	200
3) Sostanze o preparati gassosi, ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come «facilmente infiammabili» (4)	200
4) Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al n. 3) che sono classificati come «facilmente infiammabili» o «estremamente infiammabili» (5)	50.000

(1) Per preparati si intendono miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze (legge del 29 maggio 1974, n. 256).

(2) Le categorie di sostanze e preparati sono definiti nei seguenti decreti, nelle direttive e nelle successive modifiche:

legge del 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche;

decreto ministeriale 17 ottobre 1984 (solventi);
decreto ministeriale 18 ottobre 1984 (pitture, vernici, inchiostri, ecc.);
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223 (antiparassitari);
direttiva n. 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi.

(3) Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante.

(4) Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera *c)*, i).

(5) Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera *c)*, ii).

92A0128

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 dicembre 1991.

Iscrizione nelle matricole della gente di mare, in deroga al limite di età di cui all'art. 119, primo comma, del codice della navigazione, dei marittimi che abbiano effettuato navigazione su unità da traffico di bandiera estera.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1990, con il quale è stato concesso ai marittimi che avessero navigato per almeno dodici mesi su navi da traffico di bandiera estera, di richiedere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di età stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione;

Considerato che tuttora persistono i motivi che hanno indotto ad emanare il suddetto decreto ministeriale ed, in modo particolare, una carenza di personale marittimo qualificato;

Visto il telefax in data 18 dicembre 1991, con il quale le organizzazioni sindacali dei marittimi «FILT-CGIL», «FIT-CISL» e «UIL Trasporti» hanno richiesto il rinnovo dell'autorizzazione in questione per altri due anni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di due anni è consentita a coloro che abbiano compiuto nel quinquennio precedente la data della domanda, almeno dodici mesi di navigazione coperta da contributi previdenziali ed assicurativi su navi da traffico di bandiera estera, l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di età di 25 anni stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Ministro: FACCHIANO

92A0138

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 dicembre 1991.

Individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante «Misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge, in virtù del quale le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Dovendosi provvedere in merito:

Decreta:

Le operazioni di mutuo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, possono essere attivate con gli istituti e le sezioni di credito speciale, nonché con le aziende di credito. Queste ultime, peraltro, potranno effettuare i finanziamenti in questione purché gli stessi abbiano carattere di eccezionalità — nell'ambito della complessiva operatività oltre il breve termine — e siano motivatamente deliberati dai competenti organi aziendali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

92A0137

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 dicembre 1991.

Determinazione della aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati nell'esercizio 1992 da enti ed imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed, in particolare, l'art. 123, in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la lettera n. 198429 in data 16 dicembre 1991 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura degli oneri di gestione per l'anno 1992;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1991 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1990 delle imprese di assicurazione non risultano apprezzabili variazioni dell'incidenza percentuale delle spese generali rispetto ai premi incassati ed ai relativi accessori;

Ritenuta l'opportunità di confermare l'aliquota già stabilita per il 1991 per gli oneri di gestione per tutti i premi di assicurazione;

Decreta:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1992, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione pari al dieci per cento dei predetti premi.

Roma, 31 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

92A0160

DECRETO 31 dicembre 1991.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni R.C. auto sono tenute a versare per l'anno 1992 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento dei esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1992 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma «Fondo di garanzia per le vittime della strada» da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 1990, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in data 7 novembre 1991;

Vista la nota n. 186981 in data 12 dicembre 1991 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 1992;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto, di determinare per l'anno 1992 l'aliquota nella misura dell'uno per cento dei premi incassati al netto degli oneri di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo, che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1992 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», è determinato nella misura dell'uno per cento dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1992 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all anno 1992 determinato applicando l'aliquota dell'uno per cento sui premi incassati per l'esercizio 1990 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Roma, 31 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

92A0161

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Catania dalla quale risulta che nei giorni 12 e 13 novembre 1991 la predetta intendenza non ha funzionato per la disinfestazione dei locali in cui ha sede quel direttivo ufficio;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Catania è accertato per i giorni 12 e 13 novembre 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0162

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 dicembre 1991.

Istituzione della disciplina «Medicina delle farmacotossicodipendenze» da inserire nell'elenco delle discipline equipollenti e affini oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e in particolare l'art. 20 di esso;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982 concernente la normativa concorsuale per il personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 con il quale in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è stata predisposta la disciplina per gli esami di idoneità del personale del ruolo sanitario dei medici, dei farmacisti e dei veterinari;

Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162, e in particolare l'art. 27;

Visto il decreto interministeriale 30 novembre 1990, n. 444, e in particolare l'art. 6, comma 5;

Visto il precedente decreto interministeriale 10 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare l'elenco delle discipline di cui ai provvedimenti sopra indicati;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità in merito all'istituzione nell'area funzionale di medicina dell'esame di idoneità in «Medicina delle farmacotossicodipendenze»;

Decreta:

È istituita nell'area funzionale di medicina, la disciplina «Medicina delle farmacotossicodipendenze».

Tale disciplina entra a far parte dell'elenco delle discipline di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1983, sia in tabella *A* che in tabella *B*, nei seguenti termini:

TABELLA *A*

MEDICINA
DELLE FARMACOTOSSICODIPENDENZE

Discipline equipollenti	Discipline affini
Farmacologia clinica	Tossicologia forense
Farmacologia medica	Neurologia
Tossicologia clinica	Clinica neurologica
Tossicologia medica	Malattie infettive
Tossicologia	Medicina legale e delle assicurazioni
Farmacologia	Medicina legale
Farmacologia applicata	Medicina criminologica e psichiatria forense
Psichiatria	Criminologia clinica e psichiatria forense
Clinica psichiatrica	Criminologia clinica
Neuropsichiatria	Psicologia medica
Neuropsichiatria infantile	Psicologia clinica
Clinica delle malattie nervose e mentali	Psicoterapia e psicologia clinica
Neurologia e psichiatria	Organizzazione servizi sanitari di base
Igiene mentale	
Igiene e medicina preventiva	
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	
Medicina interna	
Medicina generale	
Clinica medica generale	
Patologia speciale medica e metodologia clinica	

TABELLA *B*

MEDICINA DELLE FARMACOTOSSICODIPENDENZE

Discipline equipollenti	Discipline affini
Farmacologia clinica	Tossicologia forense
Farmacologia medica	Medicina criminologica e psichiatria forense
Tossicologia clinica	Criminologia clinica e psichiatria forense
Tossicologia medica	Criminologia clinica
Tossicologia	Antropologia criminale
Farmacoterapia é tossicologia medica	Difesa sociale
Neuropsicofarmacologia	Neurologia
Farmacologia	Malattie nervose
Farmacologia applicata	Clinica neurologica
Psichiatria	Clinica neuropatologica
Neuropsichiatria infantile	Medicina legale e delle assicurazioni
Clinica psichiatrica	Medicina legale
Neuropsichiatria	Malattie infettive
Igiene mentale	Clinica delle malattie infettive
Psichiatria infantile	Clinica delle malattie infettive e tropicali
Igiene e medicina preventiva (orientamenti di sanità pubblica, di epidemiologia e sanità pubblica, di medicina scolastica, di organizzazione dei servizi sanitari di base)	Clinica delle malattie infettive e contagiose
Igiene ed epidemiologia	Malattie infettive e tropicali
Clinica malattie nervose e mentali	Allergologia e immunologia
Psichiatria e neuropatologia	Psicologia clinica
Clinica psichiatrica e neuropatologia	Psicoterapia e psicologia clinica
Clinica neuropsichiatrica	Immunologia clinica
Neurologia e psichiatria	Psicologia dell'età evolutiva
Neurologia psichiatrica	Psicologia sperimentale
Neuropatologia e psichiatria	Metodologia epidemiologica e igiene
Clinica neurologica e malattie mentali	Igiene generale speciale
Medicina interna	Igiene
Medicina generale	Educazione sanitaria
Clinica medica generale e terapia medica	Epidemiologia
Clinica medica generale	
Clinica medica	
Clinica medica e semeiotica	
Patologia speciale medica e clinica medica	
Patologia speciale medica e metodologia clinica	
Patologia speciale medica e terapia medica	
Patologia speciale e clinica medica	
Patologia speciale medica	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

92A0165

DECRETO 28 dicembre 1991.

Istituzione della scheda di dimissione ospedaliera.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Ravvisata l'importanza di disporre, ai vari livelli di governo del Servizio sanitario nazionale, di un flusso informativo relativo alla tipologia di assistenza erogata in tutti gli istituti ospedalieri sul territorio nazionale, quale supporto ai processi di valutazione, programmazione, gestione e controllo della attività ospedaliera, nonché quale rilevazione sistematica di carattere epidemiologico;

Considerato che tale flusso informativo si inserisce nell'ambito di realizzazione del Sistema integrato di controllo sui meccanismi di spesa (SICMES), prevista dal Piano sanitario nazionale per il triennio 1992-94;

Rilevato che lo strumento di base per attivare tale flusso informativo è costituito dalla scheda di dimissione ospedaliera, ossia da un modello per la rilevazione di un set predeterminato di dati relativi a ciascun dimesso dagli istituti di ricovero;

Rilevato altresì l'obbligo, previsto dall'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di definire con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera, al fine di garantire l'omogeneità dei dati rilevati attraverso questa sull'intero territorio nazionale, così da consentirne elaborazioni, aggregazioni e confronti a vari livelli;

Considerato, inoltre, l'affidamento regolare e completo al Ministero della sanità dell'indagine sui dimessi dagli istituti di cura, previsto dal Programma statistico nazionale 1992-94, applicativo del decreto-legge 6 settembre 1989, n. 322;

Rilevata, pertanto, la necessità di individuare la lista di informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale;

Visti il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» ed il relativo decreto di attuazione, regio decreto n. 1631 del 30 settembre 1938 «Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali; l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969; il decreto del Ministro della sanità 5 agosto 1977 «Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private» (art. 24) ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private» (art. 35);

Decreta:

Art. 1.

È istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.

Entro il 30 giugno 1992 è fatto obbligo a tutti gli istituti di cura pubblici e privati presenti sul territorio nazionale di adottare la scheda di dimissione ospedaliera, quale parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale.

Art. 2.

La scheda di dimissione ospedaliera deve recare la firma del medico curante, nonché quella del responsabile di divisione, il quale assume la responsabilità della regolare compilazione della stessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969.

Costituiscono compiti del direttore sanitario la verifica della completezza delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e la trasmissione delle stesse alla regione ed al Ministero della sanità.

Art. 3.

La scheda di dimissione ospedaliera deve contenere almeno le sottoelencate informazioni:

1) denominazione dell'ospedale di ricovero;

2) numero della scheda;

3) cognome e nome del paziente;

4) sesso;

5) data di nascita;

6) comune di nascita;

7) stato civile;

8) luogo di residenza;

9) cittadinanza;

10) codice sanitario individuale;

11) regione di appartenenza;

12) unità sanitaria locale di iscrizione;

13) regime di ricovero;

14) data di ricovero;

15) ora di ricovero;

16) reparto di ammissione;

17) onere della degenza;

18) provenienza del paziente;

19) tipo di ricovero;

20) motivo del ricovero;

21) traumatismi o intossicazioni;

22) trasferimenti interni;

23) reparto di dimissione;

24) area funzionale di dimissione;

25) data di dimissione o morte;

26) modalità di dimissione;

27) riscontro autoptico;

28) diagnosi principale alla dimissione;

29) patologie concomitanti o complicanze della malattia principale;

30) intervento chirurgico principale o parto;

31) altri interventi e procedure;

32) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero;

33) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di presenza.

Allo scopo di definire il livello di bisogno socio-assistenziale dei dimessi dagli istituti di ricovero, la scheda di dimissione ospedaliera può altresì contenere informazioni relative a:

situazione abitativa del paziente;

eventuale necessità di assistenza domiciliare, ovvero di ricovero in residenza sanitaria assistenziale.

Art. 4.

La rilevazione sistematica delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera è finalizzata anche a sostituire la rilevazione statistica dei ricoverati negli istituti di cura attualmente operata attraverso il Mod. ISTAT/D/10.

Delle informazioni obbligatoriamente contenute nella scheda di dimissione ospedaliera di cui al precedente articolo, le seguenti costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale:

1) denominazione dell'ospedale di ricovero;

2) sesso;

3) data di nascita;

4) comune di nascita;

5) regione di appartenenza;

6) unità sanitaria locale di iscrizione;

7) regime di ricovero;

8) data di ricovero;

9) tipo di ricovero;

10) motivo del ricovero;

11) traumatismi o intossicazioni;

12) reparto di dimissione;

13) area funzionale di dimissione;

14) data di dimissione o morte;

15) modalità di dimissione;

16) diagnosi principale alla dimissione;

17) patologie concomitanti o complicanze della malattia principale;

18) intervento chirurgico principale o parto;

19) altri interventi e procedure;

20) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero;

21) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di presenza.

Art. 5.

Con successivi decreti ministeriali verranno specificati analiticamente i contenuti delle variabili inserite nella scheda di dimissione ospedaliera ed i relativi sistemi di codifica che tutti gli istituti di ricovero dovranno adottare. Analogamente, saranno inoltre disciplinati i flussi informativi generati dalla scheda, allo scopo di consentire, da un lato, lo sviluppo di un sistema di valutazione della attività ospedaliera e, dall'altro, di disporre di una rilevazione epidemiologica sistematica sulla popolazione dei dimessi dagli ospedali per acuti.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

92A0166

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 gennaio 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Drenchia in provincia di Udine. (Ordinanza n. 2206/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che, pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo del 12 aprile 1991 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato uno stato di diffuso pericolo incombente dovuto a slavine e caduta massi dal Monte Colovrat che interessano le località di Drenchia superiore e inferiore, di Obenetto, di Paciuch, nonché strade comunali e provinciali;

Vista la nota n. 2755 datata 2 dicembre 1991 del comune di Drenchia con la quale si trasmette un progetto generale di risanamento dell'area articolato su tre interventi per un preventivo di spesa pari a lire 4.500.000.000;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, un primo intervento teso alla riduzione del più immediato pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire la rimozione del più immediato pericolo incombente nel comune di Drenchia dovuto a slavine e caduta massi dal Monte Colovrat per le località di Drenchia superiore e inferiore, Obenotto, Paciuch, strade comunali e provinciali è assegnata a detto comune la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Drenchia oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Drenchia può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A0168

ORDINANZA 10 gennaio 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Bisceglie in provincia di Bari. (Ordinanza n. 2207/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile e necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 1° agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo del 3 aprile 1991 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato uno stato di pericolo incombente lungo la zona costiera comprendente Cala del Pantano-Grotte di Ripalta;

Vista la nota n. 18188 datata 30 dicembre 1991 con la quale il comune di Bisceglie sollecita un finanziamento di L. 2.060.000.000 per la zona costiera relativa a Cala del Pantano-Grotte di Ripalta;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento teso all'avvio dei lavori più urgenti al fine di ridurre i più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire la rimozione del piu immediato pericolo incombente nel comune di Bisceglie lungo la zona costiera in località Cala del Pantano-Grotte di Ripalta, è assegnata, al comune di Bisceglie, la somma di L. 500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Bisceglie, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Bisceglie può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A0169

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1991), coordinato con la legge di conversione 17 gennaio 1992, n. 7 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298». Il D.L. n. 298/1991, di contenuto pressoché analogo, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1991).

Art. 1.

1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per le aumentate esigenze dei servizi giudiziario e penitenziario, nel settore penale e nel settore civile, e al fine di attuare gli interventi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401 *(a)*, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 252.000 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

(a) Il D.L. n. 320/1987 reca: «Interventi in materia di riforma del processo penale».

Art. 2.

1. Per il potenziamento ed il completamento del sistema informativo per la conservazione e documentazione degli atti mediante sistemi di produzione, per la videoregistrazione e per i contratti concernenti la gestione dei relativi servizi, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 120.000 milioni.

2. *Per attuare le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273* (a), *e per effettuare una analisi organizzativa del lavoro giudiziario penale ai fini del relativo monitoraggio, nonché per una valutazione tecnico-funzionale degli interventi in materia di edilizia giudiziaria, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi anche di figure professionali esterne all'amministrazione da assumere a contratto da parte del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, come modificato dall'articolo 34-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730* (b), *e dell'articolo 23 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171* (c). *A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.*

(a) Il testo dell'art. 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.Lgs. n. 273/1989, è il seguente:

«Art. 15. — 1. Il presidente del tribunale ordinario, il presidente del tribunale per i minorenni e il magistrato dirigente la pretura promuovono separatamente, presso i rispettivi uffici, riunioni trimestrali con il procuratore della Repubblica, il dirigente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, il dirigente della cancelleria nonché con il presidente del consiglio dell'ordine forense, al fine di procedere a un esame congiunto dell'andamento dei reciproci rapporti, con particolare riferimento al flusso degli affari, allo scopo di prevenire la formazione di arretrati nelle diverse fasi processuali e segnalare disfunzioni derivanti dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione.

2. Il presidente del tribunale ordinario, il presidente del tribunale per i minorenni e il magistrato dirigente per la pretura trasmettono, all'esito di ciascuna riunione, i dati relativi ai flussi di lavoro nelle varie fasi del procedimento, con le osservazioni formulate da ciascuno dei presenti alla riunione, al Ministro di grazia e giustizia, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nonché al consiglio giudiziario, che li trasmette, con le sue eventuali osservazioni e proposte, al Consiglio superiore della magistratura, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

3. Ogni semestre il presidente della corte di appello invita il procuratore generale, il dirigente della cancelleria nonché il presidente del consiglio dell'ordine forense a esaminare congiuntamente i problemi posti alla funzionalità della corte di appello dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione.

4. Il presidente della corte di appello informa dei problemi emersi e delle soluzioni proposte il Ministero di grazia e giustizia nonché il consiglio giudiziario, che trasmette l'informativa, con le sue osservazioni, al Consiglio superiore della magistratura».

(b) La legge n. 70/1975 reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente». Si trascrive il testo del relativo art. 36, come modificato dall'art. 34-*bis* del D.L. n. 648/1976, aggiunto dalla legge di conversione:

«Art. 36 *(Personale a contratto degli enti di ricerca)*. — *Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.*

In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma è consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato.

Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli organici, purché in possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli e requisiti previo giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Il personale predetto che, pur dichiarato meritevole, non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Sono abrogati l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e l'art. 14 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240».

(c) Il D.P.R. n. 171/1991 recepisce le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 3.

1. Per ristrutturazioni, ampliamenti e restauro degli edifici e loro pertinenze, di proprietà dello Stato, destinati ad uffici giudiziari e penitenziari o all'amministrazione centrale, per acquisti ed eventuali ristrutturazioni, per ampliamenti e restauri di altri edifici con identica destinazione, nonché per contributi ai comuni e per oneri necessari concernenti la gestione e la manutenzione di tali immobili, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 35.000 milioni, con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124 *(a)*.

(a) L'art. 2 del D.L. n. 64/1990 (Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale) è così formulato:

«Art. 2. — 1. In relazione alle esigenze derivanti dal processo penale, gli oneri per la ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà dello Stato destinati ad uffici giudiziari sono assunti a carico dello Stato in misura pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1990 ed a lire 32.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante propri decreti, con i quali assegna ai competenti provveditorati regionali delle opere pubbliche, a norma dell'art. 17, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i fondi occorrenti.

3. Per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà comunale necessarie per sopperire alle esigenze derivanti dal processo penale, possono essere conclusi contratti anche a trattativa privata, ovvero nella forma della concessione unitaria di progettazione ed esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, e alle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 19 marzo 1990, n. 55, nonché delle disposizioni comunitarie».

Il comma 23 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: «Per la realizzazione delle opere di edilizia carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia e giustizia assegna, con proprio decreto, al competente provveditore regionale alle opere pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando lo stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908 [secondo il quale, per taluni rendiconti, le attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti, in base alle leggi vigenti, sono deferite agli uffici regionali di controllo della Corte medesima, *n.d.r.*]».

La legge n. 584/1977 reca: «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea».

La legge n. 646/1982 reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia».

La legge n. 55/1990 reca: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale».

Art. 4.

1. Per l'acquisizione di beni, attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinarsi agli uffici giudiziari, anche minorili, all'amministrazione centrale ed a quella penitenziaria, nonché per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 85.800 milioni.

Art. 5.

1. Per l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale giudiziario e penitenziario è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 7.000 milioni.

Art. 6.

1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401 *(a)*.

(a) Il comma 1 dell'art. 7 del D.L. n. 320/1987 (Interventi in materia di riforma del processo penale) prevede che: «I contratti previsti dall'art. 1, comma 2, e dagli articoli 2, 5 e 6 sono stipulati e le relative spese sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano, altresì, il disposto dell'art. 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e l'art. 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7».

La legge n. 113/1981 reca: «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976».

Il D.L. n. 631/1981 reca: «Modificazioni all'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture».

Il secondo comma dell'art. 337 della legge n. 2248/1865, allegato *F* (Legge sui lavori pubblici) è così formulato: «Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario pel reintegramento delle spese, quando il contratto non fosse approvato».

Il testo dell'art. 29 del D.L. n. 111/1978 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia), come modificato dall'articolo unico della legge n. 7/1982, è il seguente:

«Art. 29. — Il Ministero di grazia e giustizia provvede direttamente ed autonomamente, senza necessità della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato in ordine all'indispensabilità della fornitura, alle spese necessarie per le attrezzature degli uffici della giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, e a quelle conseguenti agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia può provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunità di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata.

È fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale».

Art. 7.

1. Al fine di provvedere agli oneri conseguenti ai trasferimenti del personale amministrativo del ruolo giudiziario, necessari alla copertura dei posti vacanti in sedi particolarmente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 2.000 milioni.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 252.000 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 129.200 milioni, per l'anno 1991, e quanto a lire 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia»;

b) quanto a lire 120.800 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

1-bis. *Le somme di cui al comma 1, lettera* a), *stanziate per l'anno 1991 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere utilizzate, per gli stessi fini, in quello successivo.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

Art. 9

1. Restano fermi gli stanziamenti, le relative destinazioni e quant'altro previsto dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401 *(a)*, nonché gli stanziamenti, le relative destinazioni e quant'altro previsto dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124 *(b)*.

2. Le somme stanziate per gli anni 1990 e 1991 ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *i)*, della legge 26 giugno 1990, n. 162 *(c)*, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1991, possono esserlo, per gli stessi fini, nell'anno 1992.

(a) Il D.L. n. 320/1987 reca: «Interventi in materia di riforma del processo penale».

(b) Il D.L. n. 64/1990 reca anch'esso (come il D.L. n. 320/1987 di cui sopra): «Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale».

(c) Si trascrive il testo dell'art. 39, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 162/1990, concernente aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei ralativi stati di tossicodipendenza:

«1. Per il triennio 1990, 1991 e 1992 la complessiva autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, pari a lire 263 miliardi per l'anno 1990 e a lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, è così ripartita:

a)-h) (omissis);

i) lire 20.000 milioni annui per il finanziamento degli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e malati di AIDS».

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A0187

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 30 dicembre 1991, F.L. n. 41/1991.

Applicazione dell'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine ad attività sociali svolte dalle province.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali
A tutte le comunità montane
A tutti i consorzi di enti locali
Ai prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministero per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
Alla Corte dei conti: Ufficio controllo atti Ministero dell'interno Sezione enti locali
Al Ministero delle finanze - Direzione generale finanza locale
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Alla Cassa depositi e prestiti
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Istituto nazionale di statistica

L'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha stabilito che ai comuni spettano tutte le funzioni amministrative riguardanti popolazione e territorio, tra l'altro, nel settore dei servizi sociali.

La disposizione ha dato adito ad un'interpretazione secondo la quale alle province sarebbe inibita ogni funzione gestionale in materia, per mancanza della titolarietà necessaria. Se ne fa scaturire la conseguenza di dover trasferire il servizio al più presto possibile ai comuni. Vi sono interessati, l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti non permanentemente inabili (posta a carico delle province con l'art. 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839), l'assistenza agli infanti illegittimi o abbandonati (posta a carico delle province con la legge 8 maggio 1927, n. 798) ed infine l'assistenza ai minori in stato di bisogno (in conseguenza della legge 29 dicembre 1975, n. 698).

Tale linea interpretativa non ha mancato di suscitare la più viva apprensione nelle categorie in atto assistite e nei comuni, ora sprovvisti di risorse sufficienti da poter dedicare alla bisogna.

Invero da un'attento esame della normativa innovativamente introdotta dalla legge n. 142 del 1990 non sembra affatto di poter condividere acriticamente l'orientamento esegetico surriferito. È, infatti, da considerare che in aggiunta all'attribuzione della competenza al comune il richiamato art. 9 (comma 2) soggiunge che esso «per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia». È agevole intravvedere nella previsione anche la gestione coordinata ed associata.

Maggiore chiarezza si può trarre se questa norma si legge coordinatamente all'altra, pressoché speculare, dell'art. 14, comma 2, per la quale la provincia «promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale» in vari settori tra cui quello sociale.

Dal coacervo delle disposizioni richiamate non sembra affatto potersi ricavare l'inibizione per le province di qualsiasi forma gestionale in materia.

Dal punto di vista organizzativo, appare di tutta evidenza l'esigenza di assicurare la regolare somministrazione dell'assistenza alle categorie interessate, ma proprio per questo motivo non si vede di facile soluzione né il trapasso immediato ai comuni delle risorse finanziarie destinate ai trasferimenti alle persone, né il passaggio da ente ad ente dei dipendenti preposti all'insegnamento di supporto nelle scuole, né infine lo smembramento di strutture specialistiche per il recupero dei minorati. È pur vero che i servizi di cui si discute sono finanziati alle province con trasferimenti erariali e che in mancanza di ulteriori appositi finanziamenti nella legge n. 142 essi costituiscono lo stock consolidato di risorse da destinare allo scopo. È anche vero che uno spostamento di tali risorse dalle province ai comuni non presenta di principio problemi organizzativi. I problemi sorgono e

non appaiono superabili allorché si debbono identificare sistemi di riparto delle risorse tra i comuni. Difatti, il riparto tra i soli comuni nei quali risiedono gli assistiti non può tener conto dei trasferimenti e della cessazione del diritto all'assistenza, così come il riparto tra tutti i potenziali enti beneficiari non assicura il finanziamento attuale.

Per evitare ogni imbarazzo al momento, questo Ministero, d'intesa con l'ANCI e l'UPI, è venuto nella determinazione di inserire nel decreto-legge relativo ai provvedimenti di finanza locale per il 1992, di prossima emanazione, apposita norma che preveda un regime transitorio almeno per tutto il 1992 e comunque anche oltre fino all'emanazione delle leggi regionali che dovranno disciplinare il settore. Nel periodo transitorio le province dovranno promuovere e coordinare i servizi a norma dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, garantendone l'espletamento in base a convenzioni con i comuni e destinando al settore, comunque, risorse finanziarie almeno pari a quelle utilizzate nel 1990, con l'incremento dei tassi inflattivi riconosciuti sui trasferimenti.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli enti locali.

Il Ministro: SCOTTI

92A0139

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 9 gennaio 1992, n. 35.

Attuazione della direttiva CEE n. 89/440 che modifica la direttiva CEE n. 71/305 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici - Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406.

A tutti i Ministeri
Al Consiglio superiore dei lavori pubblici
Alla Direzione generale dell'ANAS
Alle direzioni generali del Ministero
Al Magistrato alle acque di Venezia
Al Magistrato per il Po di Parma
Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche
All'Ispettorato generale per l'A.N.C. e per i contratti

e, per conoscenza:

A tutte le giunte regionali
Alla provincia autonoma di Trento
Alla provincia autonoma di Bolzano
A tutte le giunte provinciali
Agli istituti autonomi per le case popolari
All'A.N.C.I. - Associazione nazionale comuni d'Italia

1. Nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1991 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica che emana il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, con cui si dà attuazione alla direttiva CEE n. 89/440 in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Il provvedimento, che entrerà in vigore l'11 gennaio 1992, detta una disciplina integralmente sostitutiva della legge 6 agosto 1977, n. 584, che cessa pertanto di avere applicazione salvo che per le procedure per le quali il bando di gara sia già stato pubblicato o l'offerta sia stata presentata anteriormente (art. 36).

2. Ciò premesso, è opportuno sottolineare le più rilevanti novità introdotte con il provvedimento normativo.

In primo luogo si deve evidenziare che l'ambito di applicazione riguarda i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, esclusa l'IVA (art. 1), tenendo presente che il calcolo va effettuato prendendo in considerazione, oltre all'importo dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e messe a disposizione dell'appaltatore dall'amministrazione aggiudicatrice (art. 5, comma 3).

Sempre in tema di individuazione della soglia comunitaria è opportuno ricordare le disposizioni antielusive previste dall'art. 5, commi 1 e 2, relative alla suddivisione in lotti delle opere e degli appalti.

3. L'art. 3, riguardante in particolare i lavori c.d. di genio civile specificatamente indicati nel comma 2, contiene un dato innovativo di speciale rilievo in quanto si prevede l'estensione dell'ambito di operatività della direttiva anche agli enti diversi da quelli qualificati pubblici nell'art. 2, quando l'esecuzione delle opere comporti l'impiego di danaro pubblico sotto forma di sovvenzione o di contribuzione nella misura superiore al 50%.

4. Si richiama l'attenzione sulle definizioni, contenute nell'art. 4, relative al contratto di appalto e a quello di concessione di costruzione e gestione.

Sono ora accomunati sotto la stessa disciplina del contratto di appalto le tre forme di affidamento corrispondenti all'eseguire, al progettare ed eseguire ed al fare eseguire con qualsiasi mezzo un'opera, con la conseguenza che viene meno la figura della concessione di mera esecuzione.

Sono stati, infatti, seguiti i criteri distintivi previsti dal legislatore comunitario stabilendosi che la concessione di costruzione e gestione ha il medesimo oggetto del contratto di appalto ed è caratterizzata dal fatto che la controprestazione a favore dell'impresa o dell'ente concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

Restano quindi non disciplinate dal decreto in esame le concessioni cosiddette di servizi o di committenza, che formeranno però oggetto della proposta di direttiva CEE sui servizi.

5. In ordine alle procedure di aggiudicazione, merita una particolare menzione la nuova disciplina della trattativa privata — equivalente alla procedura negoziata prevista nella direttiva comunitaria — il cui esperimento comporta ora, in ipotesi tassativamente stabilite, la preventiva pubblicazione di un bando di gara.

Le ipotesi in cui è richiesta la preventiva pubblicazione sono indicate nel primo comma dell'art. 9, mentre il secondo comma dello stesso articolo elenca i casi per i quali non è richiesta la preliminare pubblicazione di un bando.

6. Per quanto attiene alle norme in tema di pubblicità, oltre ad un generale ampliamento dei termini, va segnalato l'art. 12 che introduce nel sistema nazionale il c.d. «avviso indicativo» con il quale si attua l'obbligo di preinformazione circa le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori la cui esecuzione sia stata approvata dall'amministrazione aggiudicatrice.

Il modello previsto per la preinformazione impone la comunicazione di una serie di dati (lotti in cui è divisa l'opera, forcella dei costi, condizioni di finanziamento e revisione prezzi) che presuppongono, comunque, l'esistenza di un progetto già approvato. Si deve, quindi, escludere che l'obbligo di preinformazione riguardi le proposte di progetto o i programmi che l'amministrazione riterrà di attuare in futuro.

7. Per quanto attiene alle associazioni temporanee di imprese, la relativa disciplina è stata adeguata alla legislazione antimafia (art. 19 della legge 19 marzo 1990, n. 55) e presenta due dati innovativi:

a) il comma 5 dell'art. 23 prevede l'estensione alle imprese associate del beneficio dell'aumento del quinto rispetto all'importo di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, finora consentito dall'art. 5, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, soltanto per le imprese singole;

b) il comma 6 dello stesso art. 23 modifica la disciplina relativa alle imprese «cooptate» richiedendo una ulteriore qualificazione, oltre all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori ed alle altre condizioni già previste dall'art. 21, comma 4, della legge n. 584 del 1977, costituita dal fatto che l'importo complessivo delle iscrizioni comunque posseduto sia almeno pari all'importo dei lavori che verranno affidati.

8. Nel titolo V, concernente le norme comuni di partecipazione, si palesa di particolare rilievo l'innovazione introdotta dall'art. 27, con il quale viene recepito lo strumento della c.d. «forcella» previsto nell'art. 22 della direttiva comunitaria.

Con tale metodo, applicabile nelle procedure ristrette — che, nel sistema italiano, corrispondono alla licitazione privata ed all'appalto-concorso — si fissa preventivamente il numero delle imprese da invitare che non può essere inferiore a cinque né superiore a ventuno.

Il terzo comma dell'articolo in esame affronta il delicato aspetto dei criteri selettivi per la compilazione delle graduatorie dei candidati da invitare.

L'elaborazione dei criteri, che richiedono un approfondito esame tecnico per la valutazione delle condizioni di capacità e consistenza economico-finanziaria delle imprese, è stata rimessa ad un successivo provvedimento, da emanarsi dal Ministro dei lavori pubblici entro quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il meccanismo della forcella potrà pertanto essere applicato solo successivamente all'emanazione del decreto ministeriale con cui saranno determinati i criteri di selezione dei concorrenti da invitare.

9. Il titolo VI disciplina, in primo luogo, i criteri di aggiudicazione dei lavori (art. 29) che corrispondono sostanzialmente a quelli tradizionali del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa già previsti dall'art. 24 della legge n. 584 del 1977.

La disposizione contiene però due importanti precisazioni, rese opportune dall'esperienza applicativa, che hanno lo scopo di qualificare meglio le offerte delle imprese partecipanti e rendere più trasparente la selezione:

a) la prima è costituita dalla previsione, in ogni caso, di un valore prevalente all'elemento prezzo nell'ipotesi dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Invero gli elementi concorrenti (rendimento, valore tecnico, costo di utilizzazione) finiscono talvolta per consentire valutazioni fortemente discrezionali col risultato di non giustificare pienamente i maggiori prezzi richiesti; si è quindi fissato al primo posto l'elemento prezzo, anche per la serietà del progetto, che diversamente non presenterebbe requisiti sufficienti di affidabilità, utilizzando gli altri criteri, secondo un prefissato ordine decrescente di importanza — così come richiesto dalla direttiva — in via concorrente e correttiva, ma non sostitutiva del prezzo;

b) la seconda precisazione rappresenta un richiamo all'esigenza di evitare offerte affrettate o non adeguatamente ponderate; si è previsto che tutte le volte che l'amministrazione fornisce un progetto dettagliato, venga richiesta ai concorrenti l'offerta a prezzi unitari, per l'esigenza di adeguare, al massimo, progetto e offerta; fermo, in ogni caso, il criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso. Il sistema, già previsto dall'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, consente di ridurre il numero delle offerte presentate, a vantaggio della loro più puntuale ponderazione.

Si sottolinea, altresì, il disposto del comma 5 dell'art. 29 contenente la disciplina dell'esclusione delle offerte che presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, in conformità alle previsioni dell'art. 29 della direttiva.

È confermata (comma 6) la deroga temporanea che consente, fino al 31 dicembre 1992, in conformità alle condizioni stabilite nell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 428 del 1990, il mantenimento del criterio di esclusione automatica delle offerte anomale, già previsto dall'art. 2-*bis* del decrto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Nel meccanismo di esclusione automatica vengono però introdotti opportuni adattamenti per

renderlo compatibile con le piu rigorose condizioni della direttiva: in particolare si consente la facoltà di escludere automaticamente le offerte anomale quando, per il numero rilevante delle offerte (trenta e non più quindici), il rispetto della procedura comunitaria condurrebbe a gravi ritardi compromettendo l'interesse pubblico alla realizzazione dell'appalto.

10. Una particolare menzione merita, infine, l'art. 34 del provvedimento in esame che reca una disciplina innovativa delle autorizzazioni in materia di subappalto e di cottimo, la cui entrata in vigore è stata differita al 1° gennaio 1993, in concomitanza con la piena attuazione del mercato comune europeo.

Fino alla data anzidetta, pertanto, continuerà ad applicarsi integralmente la disciplina attualmente vigente della legge 19 marzo 1990, n. 55, con le modificazioni introdotte dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Attesa la rilevanza delle questioni trattate si ravvisa l'opportunità della loro più ampia conoscenza mediante la pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro: PRANDINI

92A0140

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1992:

Capone Marina, notaio residente nel comune di Benevento, è trasferito nel comune di Airola, distretto notarile di Benevento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lavioso Raffaello, notaio residente nel comune di Mosso Santa Maria, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Biella, con l'anzidetta condizione;

Petrachi Benedetto, notaio residente nel comune di Carovigno, distretto notarile di Brindisi, è trasferito nel comune di Brindisi, con l'anzidetta condizione;

Fasoli Zoraide, notaio residente nel comune di Pescarolo ed Uniti, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Pizzighettone, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ferioli Resede, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Ferrara, con l'anzidetta condizione;

Tamburrino Raffaele, notaio residente nel comune di Montignoso, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Massa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Galli Massimo, notaio, residente nel comune di Traversetolo, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Zibello, stesso distretto notarile;

Simoncini Francesco, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Pordenone, con l'anzidetta condizione;

Gargiulo Massimo, notaio residente nel comune di Castel Bolognese, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Faenza, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Martini Gianluigi, notaio residente nel comune di Luzzara, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Reggiolo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Fasano Matteo, notaio in Laurino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Laviano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Luca Vincenzo, notaio residente nel comune di Pisciotta, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Vallo della Lucania, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Maschio Alessandra, notaio residente nel comune di Rivarolo Canavese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

Pregno Alberto, notaio residente nel comune di Moncalieri, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

Pappa Monteforte Vincenzo, notaio residente nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Canosa di Puglia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ripoli Ilario, notaio residente nel comune di San Giovanni Ilarione, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione;

Salvo Antonio, notaio residente nel comune di Isola della Scala, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione.

92A0172

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Alessandria

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Alessandria, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Alessandria S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Alessandria S.p.a.» con un capitale sociale iniziale di lire 120 miliardi;

l'adozione del relativo statuto da parte della «Cassa di risparmio di Alessandria S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria»;

l'aumento del capitale sociale e connessa modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria S.p.a., da lire 120.000 milioni a lire 135.330 milioni, da realizzare mediante emissione di n. 1.533.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di L. 10.000, da riservare all'«Istituto mobiliare italiano», che comporterà un apporto complessivo di nuove risorse finanziarie per circa lire 23 miliardi;

l'ulteriore aumento del capitale sociale e connessa modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria S.p.a., destinato al servizio di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie, con clausola di subordinazione, riservato all'«Istituto mobiliare italiano» che interverrà per un importo complessivo di lire 12 miliardi.

La Cassa di risparmio di Alessandria contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Alessandria S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

La Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria e la Cassa di risparmio di Alessandria S.p.a. adotteranno gli statuti approvati con il decreto in parola.

92A0132

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1991

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1991 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1990		271.793.683.181		
Gestione di bilancio	Entrate finali	360.288.495.061.694		— 120.579.321.136.771
	Spese finali		480.867.816.198.465	
	Rimborso di prestiti		98.331.111.142.812	
	Accensione di prestiti	215.184.565.360.854		
	TOTALE	575.473.060.422.548	579.198.927.341.277	— 3.725.866.918.729
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.564.111.397.794.631	2.539.312.171.562.063	24.799.226.232.568
	Crediti di tesoreria	687.402.444.078.553	708.593.015.607.785	— 21.190.571.529.232
	TOTALE	3.251.513.841.873.184	3.247.905.187.169.848	3.608.654.703.344
TOTALE COMPLESSIVO		3.827.258.695.978.913	3.827.104.114.511.125	
Fondo di cassa al 30 novembre 1991			154.581.467.788	
TOTALE A PAREGGIO		3.827.258.695.978.913	3.827.258.695.978.913	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1990	Al 30 novembre 1991	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	271.793.683.181	154.581.467.788	— 117.212.215.393
Crediti di tesoreria	233.971.586.374.967	255.162.157.904.199	21.190.571.529.232
TOTALE	234.243.380.058.148	255.316.739.371.987	21.073.359.313.839
Debiti di tesoreria	771.947.742.493.880	796.746.968.726.448	— 24.799.226.232.568
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 537.704.362.435.732	— 541.430.229.354.461	— 3.725.866.918.729

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 30 novembre 1991: L. 1.530.038

Il primo dirigente: PERUZZI — *Il direttore generale:* DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1991

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I Entrate tributarie	290.248.000.000.000 *				
TITOLO II Entrate extra tributarie	68.255.259.467.416 *				
ENTRATE CORRENTI .	358.503.259.467.416 *	TITOLO I - Spese correnti	431.400.512.322.610	Risparmio pubblico	— 72.897.252.855.194
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	1.785.235.594.278 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	49.467.303.875.855		
ENTRATE FINALI . . .	360.288.495.061.694	SPESE FINALI . . .	480.867.816.198.465	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 120.579.321.136.77
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	98.331.111.142.812		
ENTRATE FINALI . . .	360.288.495.061.694	SPESE COMPLESSIVE .	579.198.927.341.277	Ricorso al mercato	218.910.432.279.5
TITOLO IV Accensione di prestiti.............	215.184.565.360.854				
ENTRATE COMPLESSIVE..................	575.473.060.422.548	SPESE COMPLESSIVE .	579.198.927.341.277	Saldo di esecuzione del bilancio	- 3.725.866.918.7

* Dati provvisori

92A0142

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa L.			1.972.072.260 748			
II In deposito all'estero »			19.500 389.824 181	21 472 462.084.929		
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				7 321 961.334 193		
CASSA »				6.360.667.906		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
ordinario L.		326.355.880.079				
ammassi »		2.587.756.384.110	2 914 112.264 189			
II Anticipazioni:						
in conto corrente L.		1.818.004.040.246				
a scadenza fissa »		1.031.328.638.505				
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »			2.849.332 678.751			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.				5 763.444 942 940		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU L.			11.042.373 446 544			
II Altre attività:						
biglietti e divise L.		1.532 913.763				
corrispondenti in conto corrente »		1.124.371.825.730				
depositi vincolati »		139.246.467.360				
diverse »		1.893.663.899.988	3.158.815.106.841	14 201.188.553.385		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				3.796.980 862.677		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			54.616.033.303.799			
II Conti speciali »			2 341.124.405.726	56 957 157.709.525		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) »				75.074.973.515.638		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				373.558.595.914		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
in libera disponibilità L.		73 665 767 391 988				
per investimento delle riserve statutarie »		2.780.642.158.853				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		2 100 869 856.585	78 547.279 407 426			
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie L.		108.016 965 429				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		703.041.721.385	811 058 686 814			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	282 798.478					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	156.800 582 473	157 083 380 951				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	47.758.844.416					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	30.576 651.841	78.335.496.257				
di altre società ed enti						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	442.741.419.549					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	546.891 860.536	989 633.280 085	1 225 052 157 293	80 583 390 251 533		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000 000 000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici L.			3.025.414.464.731			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			507.424 911.131	3 532 839 375 862		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				28 431 769 022		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili L.			121 396 703.213			
II Impianti »			261.661.254.100			
III Monete e collezioni »			707 195 088	383 765.152 401		
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
completati L.		42.960.760 493				
in allestimento »		23.171.026 652	66.131.787.145			
III Oneri pluriennali in ammortamento L.			8 547.575.914			
IV Debitori diversi »			445 680 956.853			
V Altre »			3.306.261.909 109	3 826 622 229.021		
RATEI L.				2 134 062 395 622		
RISCONTI »						
SPESE DELL'ESERCIZIO »				10 137.259 559 426		
L.				286.094 458 999 994		
CONTI D'ORDINE:						
I Titoli ed altri valori:						
a garanzia L.		4.247.360 855 918				
altri »		1 493.411.727 868 898	1 497 659 088 724 816			
II Depositari di titoli e valori:						
interni L.		16 082.523 000				
esteri »		9.141 913 433 305	9 157 995 956.305			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			300 692 135 361			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli L.		15 995 000 000.000				
corrispondenti interni »						
corrispondenti esteri »		5 410.571.032 800	21.405.571.032 800			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli L.		100 000.000.000				
valute e lire		5 376.308.219 166	5.476.308.219 166			
VI Ordini in corso:						
acquisti di valute L.		283 379 000				
lire a fronte vendite di valute »						
acquisti di titoli »						
lire a fronte vendite di titoli »			283 379.000			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali L.			56 210 390 657	1 534 056.149 838 105		
TOTALE L.				1 820 150 608 838 099		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale

Il Governatore: CIAMPI

92A0143

30 novembre 1991

PASSIVO

Voce				DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE L.			73.185.140.991.000		
VAGLIA CAMBIARI »			767.209.992.459		
ALTRI DEBITI A VISTA					
I Ordini di trasferimento L.					
II Altri »		666.320.244	666.320.244		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria L.		127.903.807.298.195			
II Di altri enti »		144.574 615.179	128.048.381.913.374		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta L.					
II A garanzia amissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita »		221.587.667			
III Conti vincolati investimenti all'estero »					
IV Società costituende »		1.616.630.349			
V Per debordo del massimale sugli impieghi »					
VI Altri »		10.715.369.342	12.553.587.358		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE L.			62.652.926.575		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO »			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA »			10.061.021.222		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. »					
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. »			2.341.124.405.726		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I Depositi in valuta estera L.		373.042.399.831			
II Conti dell'estero in lire »		114.389.762.040	487.432.161.871		
DEBITI IN ECU (FECoM) L.			11.118.942.196.870		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore) »			-		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) »			—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO »			243.475.494.793		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I Di riserva per adeguamento valutazione oro L.		25.032.430.259.073			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana »		1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio »		234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi »		2.431.133.844.697			
V Adeguamento cambi ex art 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R. »		199.166.884.197			
VI Oscillazione titoli »		5.341.244.218.659			
VII Copertura perdite eventuali »		2.403.006.748.480			
VIII Assicurazione danni »		926.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili »		1.959.098.746.417			
X Rinnovamento impianti »		711.250.000.000			
XI Imposte »		768.034.981.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale »		4.166.241.000.000			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati »		1.731.066.617			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto »		957.616.168	45.376.701.506.457		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI L.			610.407.811.128		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI »			96.515.147.707		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI »			153.984.579.887		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R. »			19.852.990.735		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI »			22.499.075.788		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI »			4.769.617.818		
PARTITE VARIE					
I Creditori diversi L.		52.120.417.831			
II Altre »		3.768.363.994.037	3.820.484.411.868		
RATEI L.			331.070.202.731		
RISCONTI »			—		
CAPITALE SOCIALE »			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO »			1.632.690.899.834		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO »			1.757.058.880.958		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72 »			1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408 »			1.278.076.471.229		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 29-12-1990, N. 408 »			—		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE »			—		
RENDITE DELL'ESERCIZIO »			13.408.406.392.362		
L.			286.094.458.999.994		
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli ed altri valori L.		1.497.659.088.724.816			
II Titoli e valori presso terzi »		9.157.995.956.305			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto »		300.692.135.361			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):					
titoli L.	15.995.000.000.000				
valuta e lire »	5.410.571.032.800	21.405.571.032.800			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):					
titoli L.	100.000.000.000				
corrispondenti interni »	---				
corrispondenti esteri »	5.376.308.219.166	5.476.308.219.166			
VI Ordini in corso:					
lire a fronte acquisti di valute L.	283.379.000				
vendite di valute »					
lire a fronte acquisti di titoli »					
vendite di titoli »		283.379.000			
VII Ammortamenti fiscali e evidenza L.		56.210.390.657	1.534.056.149.838.105		
TOTALE . . . L.			1.820 150.608.838.099		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Brasile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989.

Il giorno 11 dicembre 1991 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione economica industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Brasile, firmato a Roma, il 17 ottobre 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 ottobre 1991 n. 331, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 supplemento ordinario n. 66 del 28 ottobre 1991.

In conformità all'articolo XXVI, l'accordo è entrato in vigore in pari data.

92A0171

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione della sezione di «Decorazione pittorica» nell'I.S.A. di Grottaglie

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1991, registro n. 36, foglio n. 204, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita nell'I.S.A. di Grottaglie, a decorrere dall'anno scolastico 1985-86, la sezione di «Decorazione pittorica» e ne viene approvata la tabella organica.

92A0173

Istituzione del liceo artistico statale di Piacenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1991, registro n. 36, foglio n. 273, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Piacenza, a decorrere dal 1° settembre 1989, un liceo artistico statale e ne viene approvata la tabella organica.

92A0174

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 4 novembre 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di Altessano (Torino), licenziati dal 18 luglio 1984 al 30 dicembre 1988:

periodo: dal 29 dicembre 1989 al 28 giugno 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. IB - MEI*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, licenziati dal 6 ottobre 1977 al 10 febbraio 1988:

periodo: dal 9 febbraio 1991 all'8 agosto 1991,
CIPI 24 febbraio 1978: dal 23 maggio 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1978.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.lli Bertero & C.*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino), licenziati dall'8 novembre 1986 al 2 maggio 1989:

periodo: dal 3 maggio 1990 al 2 novembre 1990;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Zetaquattro*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), licenziati dal 13 settembre 1987 al 10 marzo 1989:

periodo: dal 7 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 16 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. SLIM*, con sede in Balangero (Torino) e stabilimento di Balangero (Torino), licenziati dal 21 dicembre 1984:

periodo: dal 21 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 13 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fabbrica nazionale pizzi M. De Matteis*, con sede in Rivoli-Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Rivoli-Cascine Vica (Torino), licenziati dal 6 novembre 1984.

periodo: dal 5 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 6 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.T.E. - Industria tecnica Everest*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina), licenziati dal 4 giugno 1985:

periodo: dal 23 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 maggio 1985: dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *Plastotherm*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone), licenziati dal 2 luglio 1985.

periodo: dal 6 luglio 1991 al 11 agosto 1991;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Padania gomme* già *Avian*, con sede in Leini (Torino) e stabilimento di Leini (Torino), licenziati dal 12 novembre 1985:

periodo: dal 13 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
CIPI 29 maggio 1986: dal 12 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Padania gomme* già *Avian*, con sede in Leini (Torino) e stabilimento di Leini (Torino), licenziati dal 12 novembre 1985:

periodo: dal 13 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 maggio 1986: dal 12 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tecmeco*, con sede in Vazia (Rieti) e stabilimento di Vazia (Rieti), licenziati dal 3 dicembre 1985:

periodo: dal 4 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiere Saffa*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone), licenziati dal 31 gennaio 1989 al 29 luglio 1989:

periodo: dal 30 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 2 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Igino Possi Eredi*, con sede in Roma e stabilimento di Tivoli (Roma), licenziati dal 16 gennaio 1990 al 14 luglio 1990:
periodo: dal 15 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° luglio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991.

14) Lavoratori dell'azienda *SNT Gondrand*, con sede in Milano e stabilimento di Torino (unità nazionali), licenziati dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990:
periodo: dal 30 dicembre 1990 al 29 giugno 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 20 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori dell'azienda *SNT Gonarana*, con sede in Milano e stabilimento di Torino (unità nazionali), licenziati dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990:
periodo: dal 30 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 20 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Pantalonificio fiorentino*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 4 luglio 1982 al 4 giugno 1988:
periodo: dal 3 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 maggio 1982: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1983.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiera Emilio Boimond*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), licenziati dal 14 novembre 1982:
periodo: dal 10 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 16 giugno 1978: dal 5 dicembre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Club 3*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 26 aprile 1983 al 24 settembre 1988:
periodo: dall'11 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. O.S.A. Officine Sciolari*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 17 maggio 1986:
periodo: dal 3 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
CIPI 23 aprile 1987: dal 17 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. O.S.A. Officine Sciolari*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 17 maggio 1986:
periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
CIPI 23 aprile 1987: dal 17 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

21) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Cartoni Liri*, con sede in Napoli e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), licenziati dal 13 settembre 1984 al 27 novembre 1988:
periodo: dal 27 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

22) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Cartoni Liri*, con sede in Napoli e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), licenziati dal 13 settembre 1984 al 27 novembre 1988:
periodo: dal 27 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olma*, con sede in Torino e stabilimento di Pianezza (Torino), licenziati dal 25 gennaio 1985:
periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 30 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dipiudi Europa*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 4 maggio 1985 al 21 gennaio 1989:
periodo: dal 21 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Michele & Vittorio Volpe*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), licenziati dal 29 luglio 1985 al 18 gennaio 1989:
periodo: dal 18 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 1° marzo 1985: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Archforma*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), licenziati dal 17 luglio 1985 al 6 gennaio 1989:
periodo: dal 6 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 aprile 1980: dal 1° gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Foemina*, con sede in Buonabitacolo (Salerno) e stabilimento di Buonabitacolo (Salerno), licenziati dal 19 aprile 1985 al 10 ottobre 1988:
periodo: dal 6 ottobre 1990 al 5 aprile 1991;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sael gomma sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dall'11 gennaio 1987 all'8 gennaio 1989:
periodo: dal 4 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. O.M.P. c/o Alfa Romeo auto*, con sede in Napoli e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), licenziati dal 10 febbraio 1987 all'8 febbraio 1989:
periodo: dal 4 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Co.Ge.Ma.*, con sede in Napoli e stabilimento presso Alfa Romeo di Pomigliano d'Arco (Napoli), licenziati dal 10 febbraio 1987 all'8 febbraio 1989:
periodo: dal 4 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Moretti*, con sede in Benevento e stabilimento di Benevento, licenziati dal 14 luglio 1987 all'8 gennaio 1989:
periodo: dal 4 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 18 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Brenta precompressi Napoli*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 3 luglio 1987 al 4 luglio 1988:
periodo: dal 30 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 7 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

10) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore siderurgico, codice ISTAT 221, operanti in comune di Salerno, a decorrere dal 31 dicembre 1987:
periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 marzo 1991: dal 21 dicembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991.

11) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Manifatture tessili Vittoria & C.*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 15 dicembre 1988 al 4 gennaio 1990:
periodo: dal 16 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 16 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Bruno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 6 febbraio 1986:
periodo: dal 7 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 6 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Merimbal*, con sede in Santa Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di Santa Maria a Vico (Caserta), licenziati dal 22 gennaio 1987:
periodo: dal 21 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 27 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.

14) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore carpenteria metallica, operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 23 aprile 1986:
periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 8 ottobre 1991: dal 23 aprile 1986;
causa: crisi di settore.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Omar*, con sede in Isola delle Femmine (Palermo) e stabilimento di Isola delle Femmine (Palermo), licenziati dal 30 maggio 1990 al 29 novembre 1990;
periodo: dal 30 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 maggio 1990: dal 28 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1991.

16) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Colace & Pace*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 5 agosto 1987:
periodo: dal 5 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dall'11 agosto 1987:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 aprile 1991.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Rodan*, con sede in S. Maria a Monte (Pisa) e stabilimento di S. Maria a Monte (Pisa), licenziati dal 27 maggio 1990 al 26 novembre 1990:
periodo: dal 27 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 maggio 1990: dal 1° giugno 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1991.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Safer*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, licenziati dal 19 giugno 1990 al 18 dicembre 1990:
periodo: dal 19 dicembre 1990 al 18 giugno 1991;
CIPI 17 dicembre 1989: dal 28 dicembre 1987;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Imperatore Cristallo*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 17 novembre 1990 al 16 maggio 1991:
periodo: dal 17 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 settembre 1990: dal 23 novembre 1987;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Alfa, Beta, Gamma, Deltà Tex*, con sede in Bitti (Nuoro) e stabilimento di Bitti (Nuoro), licenziati dal 14 novembre 1982 al 22 aprile 1988:
periodo: dal 20 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 febbraio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984.

21) Lavoratori dell'azienda *Soc. Ing. Domenico Trotta - Impianti industriali*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 1° giugno 1983 al 5 febbraio 1989:
periodo: dal 5 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 24 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Meriplastica*, con sede in Volla (Napoli) e stabilimento di Volla (Napoli), licenziati dal 26 novembre 1983:
periodo: dal 27 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 giugno 1979: dal 2 febbraio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Iris*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli), licenziati dal 13 luglio 1984:
periodo: dal 26 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 giugno 1982: dal 16 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Deo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 22 settembre 1984 all'8 dicembre 1988:
periodo: dal 4 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 marzo 1980: dal 20 agosto 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fibrosud*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Airola (Benevento), licenziati dal 3 gennaio 1985 al 18 dicembre 1988:
periodo: dal 14 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.B.L. - Industria battiture lamiere*, con sede in Torino e stabilimenti di Leinì (Torino) e Venaria (Torino), licenziati dal 1° giugno 1985:
periodo: dal 23 novembre 1990 al 22 maggio 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 23 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.B.L. - Industria battiture lamiere*, con sede in Torino e stabilimenti di Leinì (Torino) e Venaria (Torino), licenziati dal 1° giugno 1985:
periodo: dal 23 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 23 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Ing. Giorgio Lattes & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 18 luglio 1985 al 9 gennaio 1991:
periodo: dal 9 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Delfino confezioni*, con sede in Arpino (Frosinone) e stabilimento di Arpino (Frosinone), licenziati dal 24 luglio 1986 al 20 gennaio 1989:
periodo: dal 20 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 giugno 1984: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. B.L. industria bottoni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 25 luglio 1986:
periodo: dal 19 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pomitó*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), licenziati dal 3 maggio 1986:
periodo: dal 24 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 luglio 1983: dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.lli Bertero & C.*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino), licenziati dall'8 novembre 1986 al 2 maggio 1989:
periodo: dal 3 novembre 1990 al 2 maggio 1991;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.lli Bertero & C.*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino), licenziati dall'8 novembre 1986 al 2 maggio 1989:
periodo: dal 3 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Chatillon*, con sede in Chatillon (Aosta) e stabilimento di Chatillon (Aosta), licenziati dal 12 dicembre 1986 al 10 dicembre 1988:
periodo: dal 9 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 luglio 1981: dal 1° ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mobiltecnica*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 15 febbraio 1987:
periodo: dal 6 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.V. - Società industrielle valdotaine*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), licenziati dal 13 marzo 1987 al 12 settembre 1988:
periodo: dall'8 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *Soc. Neohm*, con sede in Leini (Torino) e stabilimento di Leini (Torino), licenziati dal 29 dicembre 1986 al 30 giugno 1988:
periodo: dal 28 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Technospes International*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 2 luglio 1984:
periodo: dal 28 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Lanificio S. Francesco*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), licenziati dal 23 luglio 1988:
periodo: dal 28 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 10 luglio 1985: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. T.A.E.*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), licenziati dal 19 luglio 1985:
periodo: dal 19 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 2 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Idrosud*, con sede in Grottole (Matera) e stabilimento di Grottole (Matera), licenziati dal 21 luglio 1988 al 19 gennaio 1989:
periodo: dal 20 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 luglio 1988: dal 13 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Permaflex*, con sede in Roma e stabilimento di Capena (Roma), licenziati dal 25 novembre 1988 al 1° giugno 1989:
periodo: dal 2 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Patelec Cem*, con sede in Cerrina Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Cerrina Monferrato (Alessandria), licenziati dal 21 agosto 1988 al 20 febbraio 1989:
periodo: dal 21 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 26 agosto 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Patelec Kabel*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli, licenziati dal 20 agosto 1989 al 18 febbraio 1990:
periodo: dal 19 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 dicembre 1989: dal 26 agosto 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1990.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Linfleur*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), licenziati dal 29 ottobre 1989 al 28 aprile 1990:
periodo: dal 29 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 giugno 1989: dal 2 novembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1990.

21) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, operanti in area industriale Brindisi, a decorrere dal 1° febbraio 1982 al 31 dicembre 1987:
periodo: dal 16 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 settembre 1990: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1983.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 ottobre 1991, n. 11788/31.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria juta*, con sede in Arquata Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria), licenziati dal 31 dicembre 1981 al 10 marzo 1987:
periodo: dal 5 settembre 1990 al 4 marzo 1991;
CIPI 19 ottobre 1978: dal 1° maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria juta*, con sede in Arquata Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria), licenziati dal 31 dicembre 1981 al 10 marzo 1987:
periodo: dal 5 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 ottobre 1978: dal 1° maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

24) Lavoratori dell'azienda *Soc. Mecort meccanica*, con sede in Cortiglione d'Asti (Asti) e stabilimento di Cortiglione d'Asti (Asti), licenziati dal 2 novembre 1982 al 3 gennaio 1989:
periodo: dal 3 gennaio 1990 al 2 luglio 1990;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 19 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984.

25) Lavoratori dell'azienda *Soc. Mecort meccanica*, con sede in Cortiglione d'Asti (Asti) e stabilimento di Cortiglione d'Asti (Asti), licenziati dal 2 novembre 1982 al 3 gennaio 1989:

periodo: dal 3 luglio 1990 al 2 gennaio 1991;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 19 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984.

26) Lavoratori dell'azienda *Soc. Mecort meccanica*, con sede in Cortiglione d'Asti (Asti) e stabilimento di Cortiglione d'Asti (Asti), licenziati dal 2 novembre 1982 al 3 gennaio 1989:

periodo: dal 3 gennaio 1991 al 2 luglio 1991;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 19 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984.

27) Lavoratori dell'azienda *Soc. Mecort meccanica*, con sede in Cortiglione d'Asti (Asti) e stabilimento di Cortiglione d'Asti (Asti), licenziati dal 2 novembre 1982 al 3 gennaio 1989:

periodo: dal 3 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 19 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tecmo*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), licenziati dal 28 aprile 1983:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 maggio 1980: dal 3 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carminati filati*, con sede in Milano e stabilimenti di Bellinzago (Novara) e Oleggio (Novara), licenziati dal 12 marzo 1983 al 17 agosto 1988:

periodo: dal 12 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 17 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rotostilgraf*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 3 aprile 1983 al 9 giugno 1988:

periodo: dal 7 dicembre 1990 al 6 giugno 1991;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1984.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessitura di Marano*, con sede in Marano Ticino (Novara) e stabilimento di Marano Ticino (Novara), licenziati dal 29 marzo 1983 al 4 settembre 1988:

periodo: dal 4 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

32) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Eurotex*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 28 aprile 1984 al 10 gennaio 1989:

periodo: dal 10 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 24 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

33) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. G.I.P. - Galvanica industriale piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), licenziati dal 19 gennaio 1984:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pagliani e Provenzali*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), licenziati dal 3 marzo 1984.

periodo: dall'8 novembre 1990 al 7 maggio 1991;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gimac*, con sede in Roma e stabilimento di Torino, licenziati dal 24 gennaio 1984:

periodo: dal 3 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 settembre 1978: dal 27 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Meroni & C.*, con sede in Milano e stabilimento di Torino, licenziati dal 15 giugno 1984 al 28 novembre 1988:

periodo: dal 28 maggio 1991 all'11 agosto 1991:
CIPI 22 dicembre 1985: dal 21 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Saracen Italy*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara), licenziati dal 22 settembre 1984 al 15 settembre 1988:

periodo: dal 15 marzo 1990 al 14 settembre 1990;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti nel comune di Roma, a decorrere dal 15 maggio 1980:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 5 novembre 1991: dal 15 maggio 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti nel comune di Roma, a decorrere dal 15 maggio 1990:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 5 novembre 1991: dal 15 maggio 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti nel comune di Roma, a decorrere dal 15 maggio 1980:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 5 novembre 1991: dal 15 maggio 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti nel comune di Roma, a decorrere dal 15 maggio 1980:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 novembre 1991: dal 15 maggio 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento ex dipendenti ditta C.I.A., operanti nel comune di Fossombrone (Pesaro), a decorrere dal 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
CIPI 5 novembre 1991: dal 30 settembre 1989;
causa: crisi di settore.

6) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore costr. install impianti mat. elettr. Istat 342-347/1981, operanti nel comune di Aprilia (Latina), a decorrere dal 5 dicembre 1984:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 5 novembre 1991: dal 5 dicembre 1984;
causa: crisi di settore.

7) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore costr. install. impianti mat. elettr. Istat 342-347/1981, operanti nel comune di Aprilia (Latina), a decorrere dal 5 dicembre 1984:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 5 novembre 1991: dal 5 dicembre 1984;
causa: crisi di settore.

8) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore costr. install. impianti mat. elettr. Istat 342-347/1981, operanti nel comune di Aprilia (Latina), a decorrere dal 5 dicembre 1984:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 5 novembre 1991: dal 5 dicembre 1984;
causa: crisi di settore.

9) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore costr. install impianti mat. elettr. Istat 342-347/1981, operanti nel comune di Aprilia (Latina), a decorrere dal 5 dicembre 1984:
periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 novembre 1991: dal 5 dicembre 1984;
causa: crisi di settore.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Paravia ascensori*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, licenziati dal 19 luglio 1986 al 18 luglio 1988:
periodo: dal 14 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *Ditta I.C.P. - Industria costruzioni prefabbricati*, con sede in Uta (Cagliari) e stabilimento di Uta (Cagliari), licenziati dal 29 luglio 1986 al 20 luglio 1988:
periodo: dal 16 gennaio 1991 al 15 luglio 1991;
CIPI 27 maggio 1981: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cei Sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 29 dicembre 1986 al 26 dicembre 1988:
periodo: dal 22 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Italshoes*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 16 dicembre 1986 all'11 giugno 1988:
periodo: dal 9 giugno 1985 all'8 dicembre 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 2 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. C.E.R. - Calzaturifici export riuniti*, con sede in Villanuova sul Clisi (Brescia) e stabilimenti di Manerba sul Garda (Brescia), Roè Volciano (Brescia) e Villanuova sul Clisi (Brescia), licenziati dal 12 gennaio 1986 al 4 gennaio 1989:
periodo: dal 4 luglio 1990 al 3 gennaio 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 18 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. C.E.R. - Calzaturifici export riuniti*, con sede in Villanuova sul Clisi (Brescia) e stabilimenti di Manerba sul Garda (Brescia), Roè Volciano (Brescia) e Villanuova sul Clisi (Brescia), licenziati dal 12 gennaio 1986 al 4 gennaio 1989:
periodo: dal 4 gennaio 1991 al 3 luglio 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 18 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Contea's*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), licenziati dal 2 ottobre 1984:
periodo: dal 27 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 1° marzo 1985: dal 29 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Delta prefabbricati*, con sede in Napoli e stabilimento di Giugliano (Napoli), licenziati dal 19 luglio 1984:
periodo: dal 16 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ve.Pi. Sud*, con sede in Baiano (Avellino) e stabilimento di Baiano (Avellino), licenziati dal 3 dicembre 1984:
periodo: dal 3 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Creazioni Natlyn's*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), licenziati dal 4 luglio 1985:
periodo: dal 5 gennaio 1991 al 4 luglio 1991;
CIPI 27 dicembre 1985: dal 4 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Creazioni Natlyn's*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), licenziati dal 4 luglio 1985:
periodo: dal 5 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 dicembre 1985: dal 4 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicma sud*, con sede in Latina Scalo e stabilimento di Latina Scalo, licenziati dal 4 luglio 1985:
periodo: dal 5 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 19 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Emerson electronics*, con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze e Siena, licenziati dal 28 settembre 1988 al 4 luglio 1989:
periodo: dal 3 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Raffaello*, con sede in Migliarino Pisano (Pisa) e stabilimento di Migliarino Pisano (Pisa), licenziati dal 19 novembre 1985:
periodo: dal 20 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 3 luglio 1986: dal 19 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

15) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Lanificio Italtessile dei fratelli Mazzoni*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dal 7 ottobre 1988 all'8 aprile 1989:
periodo: dal 10 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 3 agosto 1988: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Permaflex*, con sede in Roma e stabilimento di Gello (Pistoia), licenziati dal 27 novembre 1988 al 26 maggio 1989:
periodo: dal 27 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Maestri Carnici dell'Ampezzano*, con sede in Ampezzano (Udine) e stabilimento di Ampezzano (Udine), licenziati dal 24 settembre 1988 al 25 marzo 1989:
periodo: dal 26 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 28 settembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rivolta e Crivelli*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimento di Agrate Brianza (Milano), licenziati dal 16 novembre 1985:

periodo: dal 16 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cumini*, con sede in Cassacco (Udine) e stabilimento di Cassacco (Udine), licenziati dal 30 ottobre 1985:

periodo: dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ge.Co.Pre.*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari), licenziati dal 27 settembre 1988 al 26 marzo 1989:

periodo: dal 27 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Confezioni Santerno*, con sede in Firenzuola (Firenze) e stabilimento di Firenzuola (Firenze), licenziati dal 30 aprile 1989 al 29 ottobre 1989:

periodo: dal 30 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 maggio 1989: dal 5 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Le Acque*, con sede in Palazzuolo sul Senio (Firenze) e stabilimento di Palazzuolo sul Senio (Firenze), licenziati dal 3 giugno 1989 al 2 dicembre 1989:

periodo: dal 3 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 maggio 1989: dal 2 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Brunetto Pratesi*, con sede in Casalguidi di Serravalle Pistoiese (Pistoia) e stabilimento di Casalguidi di Serravalle Pistoiese (Pistoia), licenziati dal 27 agosto 1989 al 26 febbraio 1990:

periodo: dal 27 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 maggio 1989: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1990.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifatture 7 Bell*, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze), licenziati dal 28 luglio 1989 al 28 gennaio 1990:

periodo: dal 29 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 2 febbraio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° giugno 1990.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria confezioni Luisa*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze), licenziati dal 30 aprile 1989 al 29 ottobre 1989:

periodo: dal 30 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 18 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 giugno 1990.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Primi passi*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo), licenziati dal 15 gennaio 1987:

periodo: dal 15 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 15 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

27) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Tito Bianchi*, con sede in Cecina (Livorno) e stabilimento di Cecina (Livorno) licenziati dal 22 dicembre 1986:

periodo: dal 17 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 23 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olmo Motors*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese), licenziati dal 31 marzo 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 maggio 1990: dal 30 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1991.

29) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Co.Re.Me.*, con sede in Montoro Inferiore (Avellino) e stabilimento di Montoro Inferiore (Avellino), licenziati dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 30 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 18 settembre 1987: dal 29 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991.

30) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Lloyd's confezioni*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 29 gennaio 1986:

periodo: dal 29 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 dicembre 1986: dal 29 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 marzo 1991.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.P.A. - Soc. italiana prodotti alimentari*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 16 marzo 1987:

periodo: dal 17 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 3 novembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 marzo 1991.

32) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio Sinibaldo Biagini*, con sede in Casalguidi (Pistoia) e stabilimento di Casalguidi (Pistoia), licenziati dal 22 aprile 1986:

periodo: dal 22 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
CIPI 18 settembre 1987: dal 22 aprile 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 aprile 1991.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Davide Morlicchio*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990:

periodo: dal 30 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 dicembre 1989: dal 1° febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1991.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Società sviluppo silicalcite* con sede in Caiazzo (Caserta) e stabilimento di Caiazzo (Caserta), licenziati dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990:

periodo: dal 30 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 marzo 1991: dal 30 giugno 1990;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. The St. Erasmo Export Preserving*, con sede in Napoli e stabilimento di Pagani (Salerno), licenziati dal 16 aprile 1985 al 5 gennaio 1989:

periodo: dal 5 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Continer*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), licenziati dal 6 novembre 1985:

periodo: dal 28 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 novembre 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Wattsud*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 13 gennaio 1986 al 7 gennaio 1989:

periodo: dal 7 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 giugno 1982: dal 24 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Depa*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 13 maggio 1985 al 4 novembre 1988:

periodo: dal 2 febbraio 1991 al 1° agosto 1991;
CIPI 9 luglio 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Pignatelli & C. - Conceria e tintoria pelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 19 gennaio 1986 al 14 gennaio 1989:

periodo: dal 14 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 luglio 1983: dal 1° dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *Soc. Usai Gesuino*, con sede in Sestu (Cagliari) e stabilimento di Sestu (Cagliari), licenziati dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 19 settembre 1990 al 18 marzo 1991;
CIPI 20 luglio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Apice*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 20 dicembre 1985 al 16 giugno 1988:

periodo: dal 14 giugno 1990 al 13 dicembre 1990;
CIPI 26 novembre 1982: dal 28 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Al. Fa.*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimento di Crotone (Catanzaro), licenziati dal 21 marzo 1986:

periodo: dal 22 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura Ciro Martini & C.*, con sede in Cassano Magnago (Varese) e stabilimento di Cedrate di Gallarate (Varese), licenziati dal 17 gennaio 1986:

periodo: dal 18 gennaio 1991 al 17 luglio 1991;
CIPI 12 febbraio 1987; dal 3 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Antico opificio Serico Cugini De Negri*, con sede in Caserta e stabilimento di S. Leucio (Caserta), licenziati dal 29 novembre 1988 al 23 ottobre 1989:

periodo: dal 30 maggio 1989 al 29 novembre 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 5 ottobre 1987;
causa: crisi aziendale.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Antico opificio Serico cugini De Negri*, con sede in Caserta e stabilimento di S. Leucio (Caserta), licenziati dal 29 novembre 1988 al 23 ottobre 1989:

periodo: dal 30 novembre 1989 al 29 maggio 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 5 ottobre 1987;
causa: crisi aziendale.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Antico opificio Serico cugini De Negri*, con sede in Caserta e stabilimento di S. Leucio (Caserta), licenziati dal 29 novembre 1988 al 23 ottobre 1989:

periodo: dal 30 maggio 1990 al 29 novembre 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 5 ottobre 1987;
causa: crisi aziendale.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.P.L.E.*, con sede in Merate (Como) e stabilimento di Merate (Como), licenziati dal 5 giugno 1986:

periodo: dal 6 dicembre 1990 al 5 giugno 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 5 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. G.B. Galimberti e figli*, con sede in Osnago (Como) e stabilimento di Osnago (Como), licenziati dall'8 luglio 1986:

periodo: dal 6 gennaio 1991 al 5 luglio 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pugi*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Montale (Pistoia), licenziati dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990:

periodo: dal 1° giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 maggio 1989: dal 1° dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

16) Lavoratori dell'azienda *Giunteria Demar di Marchegiani Deanna*, con sede in Lonato (Brescia) e stabilimento di Lonato (Brescia), licenziati dal 21 ottobre 1986:

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 21 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1990.

17) Lavoratori dell'azienda *Giunteria Demar di Marchegiani Deanna*, con sede in Lonato (Brescia) e stabilimento di Lonato (Brescia), licenziati dal 21 ottobre 1986:

periodo: dal 22 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 21 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1990.

18) Lavoratori dell'azienda *Industria commercio e finanza*, con sede in Villa d'Ogna (Bergamo) e stabilimento di Villa d'Ogna (Bergamo), licenziati dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 15 marzo 1990: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1990.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica Casarte*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, licenziati dal 12 dicembre 1981:

periodo: dal 3 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 18 settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982.

20) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Mira Man*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 19 gennaio 1988:

periodo: dal 19 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 19 gennaio 1988;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.C.I. - Industria conciaria Irpina*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino), licenziati dal 2 dicembre 1990 al 1° giugno 1991:

periodo: dal 2 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 giugno 1990: dal 7 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Variv*, con sede in S. Felice a Cancello (Caserta) e stabilimento di S. Felice a Cancello (Caserta), licenziati dal 5 gennaio 1988:

periodo: dal 5 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 4 dicembre 1990: dal 5 gennaio 1988;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Francesco Lazzeri*, con sede in S. Giuliano Terme (Pisa) e stabilimento di S. Giuliano Terme (Pisa), licenziati dal 26 novembre 1983 al 3 febbraio 1989:
periodo: dal 3 agosto 1991 all'11 agosto 1981;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sirma*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 26 febbraio 1984 al 5 febbraio 1989:
periodo: dal 5 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 18 aprile 1979: dal 5 marzo 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985.

25) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ferange*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo), licenziati dal 29 dicembre 1983 al 9 dicembre 1988:
periodo: dall'8 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 marzo 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

26) Lavoratori dell'azienda *Soc. Manifattura tessile vietrese*, con sede in Vietri sul Mare (Salerno) e stabilimento di Vietri sul Mare (Salerno), licenziati dal 2 aprile 1983 al 14 giugno 1988:
periodo: dal 10 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ciemme 2*, con sede in Pieve S. Stefano (Arezzo) e stabilimento di Pieve S. Stefano (Arezzo), licenziati dal 2 novembre 1984 al 18 gennaio 1989:
periodo: dal 14 luglio 1991 all'11 agosto 1991,
CIPI 5 maggio 1983: dal 10 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, è concessa la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Napoli. — Aziende impegnate nella realizzazione della nuova Università di Monte S. Angelo. Lavoratori licenziati dal 1° gennaio 1989:
delibera CIPI: 30 maggio 1991,
periodo dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

2) Area del comune di Napoli. — Aziende impegnate nella realizzazione della nuova Università di Monte S. Angelo. Lavoratori licenziati dal 1° gennaio 1989:
delibera CIPI: 30 maggio 1991;
periodo dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

3) Area dei comuni di Notarbartolo e Punta Raisi (Palermo). — Raddoppio ferroviario Notarbartolo-Punta Raisi. Lavoratori licenziati dal 9 luglio 1990:
delibera CIPI: 30 luglio 1991;
periodo dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Coral*, con sede in Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Cascine Vica (Torino), licenziati dal 23 novembre 1984 al 12 novembre 1988:
periodo: dall'8 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 7 maggio 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio De Pietri Wainer*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimento di Gubbio (Perugia), licenziati dal 19 giugno 1985 all'11 settembre 1988:
periodo: dal 7 settembre 1990 al 6 marzo 1991;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio De Pietri Wainer*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimento di Gubbio (Perugia), licenziati dal 19 giugno 1985 all'11 settembre 1988:
periodo: dal 7 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifattura di Mathi*, con sede in Milano e stabilimento di Mathi Canavese (Torino), licenziati dal 25 novembre 1985:
periodo: dal 6 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Bender & Martiny*, con sede in Nole Canavese (Torino) e stabilimento di Nole Canavese (Torino), licenziati dal 2 novembre 1985 al 26 ottobre 1988:
periodo: dal 22 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 ottobre 1982: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *Soc. Lanificio D'Ambrosio*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), licenziati dal 16 gennaio 1987 all'11 gennaio 1989:
periodo: dall'11 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Texing*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 20 gennaio 1987.
periodo: dal 9 luglio 1991 all'11 agosto 1991,
CIPI 8 agosto 1984: dal 4 gennaio 1983:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sitna*, con sede in Torino e stabilimento di S. Maurizio Canavese (Torino), licenziati dal 6 giugno 1984:
periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cesano*, con sede in S. Filippo di Mondavio (Pesaro) e stabilimento di Mondavio (Pesaro), licenziati dal 13 marzo 1985:
periodo: dall'8 settembre 1990 al 7 marzo 1991;
CIPI 2 maggio 1985: dal 26 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Roger De Leon*, con sede in Cagli (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli di Saltara (Pesaro), licenziati dal 21 marzo 1985:
periodo: dal 19 settembre 1990 al 18 marzo 1991;
CIPI 28 marzo 1985: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. B.B.*, con sede in Balangero (Torino) e stabilimento di Balangero (Torino), licenziati dal 12 febbraio 1985:

periodo: fino all'11 agosto 1991;
CIPI 19 giugno 1985: dal 12 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Officine Lorev di Romolo Lori*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), licenziati dal 12 aprile 1985:

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
CIPI 3 agosto 1984: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Officine Lorev di Romolo Lori*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), licenziati dal 12 aprile 1985:

periodo: dal 15 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 3 agosto 1984: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Materit*, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Borgo Macchia di Ferrandina (Matera), licenziati dal 14 novembre 1990 al 13 maggio 1991:

periodo: dal 14 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 13 ottobre 1989: dal 7 settembre 1987;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore confezioni in serie articoli abbigliamento cod. Istat 453 (1981) operanti in Montesilvano (Pescara), a decorrere dal 15 aprile 1989:

periodo: dal 1° maggio 1990 al 31 ottobre 1990;
CIPI 30 luglio 1991: con effetto dal 15 aprile 1989;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ricamificio del Salento*, con sede in Nardò (Lecce) e stabilimento di Nardò (Lecce), licenziati dal 15 dicembre 1989 al 14 giugno 1990:

periodo: dal 15 giugno 1990 al 14 dicembre 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 28 settembre 1987;
causa: crisi aziendale.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Filogest*, con sede in Priverno (Latina) e stabilimento di Priverno (Latina), licenziati dal 30 novembre 1990 al 29 maggio 1991:

periodo: dal 30 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 4 dicembre 1990: dal 1° dicembre 1987;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Innord*, con sede in Varallo Sésia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vicenza), licenziati dal 23 gennaio 1988:

periodo: dal 21 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 23 gennaio 1988;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pagliani e Provenzali*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), licenziati dal 3 marzo 1984:

periodo: dall'8 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

20) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Borgo Rubber*, con sede in Cumiana (Torino) e stabilimento di Bruino (Torino), licenziati dal 15 marzo 1985:

periodo: dal 2 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

92A0133

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 novembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area dei comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 15 luglio 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

2) Area del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria). — Realizzazione della diga sul fiume Metrano in località Castagnara, progetto speciale 26/3998; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

3) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella nuova casa circondariale di Castrovillari (Cosenza); lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

4) Area di Sibari in provincia di Cosenza. — Imprese impegnate nella costruzione della diga Alto Esaro PS26/3100; lavoratori resisi disponibili dal 16 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

5) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

6) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

7) Area dei comuni di Orsomarso, Papasiderio e Mormanno (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di costruzione della galleria e del pozzo piezometrico dell'impianto idroelettrico di Palazzo II per conto dell'ENEL; lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

8) Area industriale di Ragusa. — Completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

9) Area del comune di Gela (Caltanissetta). — Lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area dei comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

2) Area dei comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento) — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

3) Area del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), Realizzazione della diga sul fiume Metrano in località Castagnara, progetto speciale 26/3998; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

4) Area del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria). Realizzazione della diga sul fiume Metrano in località Castagnara, progetto speciale 26/3998; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

5) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella nuova casa circondariale di Castrovillari (Cosenza); lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1986 o entro sei mesi dal tale data:
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga da 48 mesi al 30 aprile 1991.

6) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella nuova casa circondariale di Castrovillari (Cosenza); lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

7) Area di Sibari in provincia di Cosenza. — Imprese impegnate nella costruzione della diga Alto Esaro PS26/3100; lavoratori resisi disponibili dal 16 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 16 dicembre 1990 al 15 giugno 1991.

8) Area di Sibari in provincia di Cosenza. — Imprese impegnate nella costruzione della diga Alto Esaro PS26/3100; lavoratori resisi disponibili dal 16 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 16 giugno 1991 all'11 agosto 1991.

9) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga da 42 mesi al 14 aprile 1991.

10) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 15 aprile 1991 all'11 agosto 1991.

11) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga da 36 mesi al 30 maggio 1991.

12) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi dal tale data:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 31 maggio 1991 all'11 agosto 1991.

13) Area dei comuni di Orsomarso, Papasiderio e Mormanno (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di costruzione della galleria e del pozzo piezometrico dell'impianto idroelettrico di Palazzo II per conto dell'ENEL; lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga da 30 mesi all'11 agosto 1991.

14) Area industriale di Ragusa. — Completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

15) Area industriale di Ragusa. — Completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

16) Area del comune di Gela (Caltanissetta). — Lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

17) Area del comune di Gela (Caltanissetta). — Lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opere di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (Potenza) (deviazione SS 169), resisi disponibili dal 26 marzo 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Palermo e impegnate nella realizzazione del raddoppio della circonvallazione di Palermo, resisi disponibili dal 19 febbraio 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Brindisi e impegnate nella realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano, resisi disponibili successivamente al 1° gennaio 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli impegnate nei lavori per la realizzazione della nuova Università di Monte S. Angelo, resisi disponibili dal 22 giugno 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore di novanta lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati energia, con sede in Bologna, occupati presso gli stabilimenti di Bologna e Crespellano (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 13 maggio 1991 al 10 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore di ottantasei dipendenti dalla S.r.l. Stefa, con sede in Torino, occupati presso lo stabilimento di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali (6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana), è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 settembre 1991 al 15 marzo 1992.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore di sessanta operai dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Marzatico di Verano Brianza (Milano), occupati presso lo stabilimento di Verano di Brianza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1991 al 30 agosto 1992.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore di sessantasei dipendenti dalla S.r.l. Cascami Seta - Macerazione Valchisone dal 10 ottobre 1991 S.p.a. Cascami Seta - Filature seriche riunite, occupati presso lo stabilimento di Pomaretto (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali (riduzione giornaliera di 4 ore), è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1991 al 31 agosto 1992.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore di centoquaranta operai della S.p.a. Fervet, con sede in Bergamo, occupati presso lo stabilimento di Castelfranco Veneto (Trento) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 6 agosto 1991 al 30 novembre 1991.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore di quarantanove dipendenti dalla cooperativa «Giulia 85» a r.l. di Livorno, ivi occupati, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore di venti dipendenti dalla S.n.c. Calzificio Giesse di Ponte Buggianese (Pistoia) ivi occupati, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 maggio 1991 al 27 ottobre 1991.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991 in favore di centotredici dipendenti dalla S.p.a. Zen, occupati presso lo stabilimento di Albignasego (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie plurisettimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 aprile 1991 al 28 aprile 1992.

92A0144

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:

ginecologia ed ostetricia.

Facoltà di magistero:

psicologia.

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

misure elettriche;
statistica e calcolo delle probabilità.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:

architettura e composizione architettonica;
costruzioni idrauliche.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di economia e commercio:

matematica generale II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0170

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 385, recante: «Regolamento per il recepimento del protocollo d'intesa relativo alla definizione dei profili professionali del personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 luglio 1990, n. 183». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 79 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 1991).

Nella tabella *A* allegata al decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoindicate pagine del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 13, in corrispondenza del punto 4) del profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, dove è scritto: «4) Esegue incarichi attinenti ai suoi compiti anche *all'esterno* del luogo di lavoro», si legga: «4) Esegue incarichi attinenti ai suoi compiti anche *dall'esterno* del luogo di lavoro»;

alla pag. 20, in corrispondenza del punto 5) del profilo professionale di operatore amministrativo, dove è scritto: «5) Rilascia, entro i limiti e con l'osservanza delle istruzioni *specificate* impartite dal responsabile del servizio, ...», si legga: «5) Rilascia, entro i limiti e con l'osservanza delle istruzioni *specifiche* impartite dal responsabile del servizio, ...»;

alla pag. 76, nella descrizione del grado di responsabilità riconnesso al profilo professionale di programmatore, dove è scritto: «*Riferimento* alla corretta esecuzione del proprio lavoro», si legga: «*Riferito* alla corretta esecuzione del proprio lavoro»;

alla pag. 82, in corrispondenza del punto 10) del profilo professionale di analista esperto di procedure, dove è scritto: «10) Ha il controllo e la supervisione dell'imput/output ad una o più aree di automazione», si legga: «10) Ha il controllo e la supervisione dell'imput/output *relativo* ad una o più aree di automazione»;

alla pag. 89, in corrispondenza del punto 13) del profilo professionale di assistente tecnico di laboratorio, dove è scritto: «13) Segnala la eventuale necessità dell'adeguamento della preparazione ed aggiornamento professionale del personale al quale è preposto nonché carenze o *insufficienze* resa di impianti e di materiali», si legga: «13) Segnala la eventuale necessità dell'adeguamento della preparazione ed aggiornamento professionale del personale al quale è preposto nonché carenze o *insufficiente* resa di impianti e di materiali»;

alla pag. 102, in corrispondenza del punto 24) del profilo professionale di geologo direttore, dove è scritto: «... partecipando, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai procedimenti prescritti per la loro acquisizione, *pianificazione*, nel medesimo ambito, l'impiego anche sulla base di studi...», si legga: «... partecipando, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai procedimenti prescritti per la loro acquisizione, *pianificandone*, nel medesimo ambito, l'impiego anche sulla base di studi...».

92A0156

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D. Ebbi S.n c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200